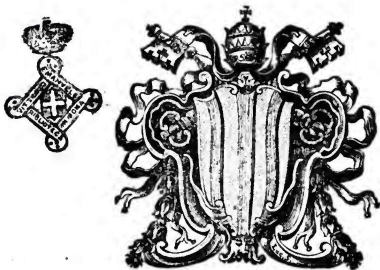
STATUTI
DEL CONSOLATO
DELLA NOBILE ARTE
DELLA SETA
APPROVATI

CON MOTU PROPRIO
DALLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE
PAPA BENEDETTO XIV.
FELICEMENTE REGNANTE.



IN ROMA MDCCLIV.
NELLA STAMPERIA DELLA R. C. A.

Si vendono nella Libreria all' insegna di Pallade
a Pasquino.

ALL' EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO SIGNORE

IL SIGNOR CARDINAL

SILVIO VALENTI

DELLA SANTITA' DI N. S.

SEGRETARIO DI STATO

E CAMERLENGO DI S. CHIESA.

I CONSOLI E L'UNIVERSITA' DELL' ARTE DELLA SETA.



OSI' grande è il benefizio, che l' Università dell' Arte della Seta riconosce dalla EMINENZA VOSTRA col nuovo sistema, e

regolamento introdotto nella medeſima; che niuna coſa brama più ardentemente, quanto di poter co' più illuſtri documenti, ed atteſtati di gratitudine eternarne la memoria. E perchè ſcorge non potervi eſſere di una tal beneficenza documento più illuſtre, che la ſteſſa ſaggia diſpoſizione di leggi, e di Statuti fatti a pro dell' Arte ſuddetta; perciò opportunamente ha giudicato di non poter teſſere all' E.V. elogio maggiore, che col porre in fronte di queſti Statuti il Nome della medeſima, come di quello, che è l' Autore di sì utile iſtituzione, e la di cui direzione, e prudenza ſono l' origine di tanto bene. In un tal ſiſtema diretto allo avanzamento, e perfezione delle noſtre manifatture, al quale la Santità di Noſtro Signore ſi è degnata di dar forza, e ſtabilità di legge, può il Mondo tutto ravviſare quanto bene riſulti ad uno Stato, allorchè e venga governato da un Principe tutto intento al bene de' Sudditi, e quando alle

bene-

benefiche mire del Regnante concorra, e si uniformi l' opera di Ministri tali, i quali non solo colla volontà, ma eziandio coll' abilità, fedeltà, e senno, sappiano porre in uso tutti que' mezzi, ed espedienti, i quali contribuiscano ad ogni maggior vantaggio, e comodo de' Sudditi.

E siccome una grandissima parte di questa felicità ne' Popoli, e ne' Regni vien cagionata dal buon regolamento nel traffico, e nell' industria degli abitanti; miglior sorte non poteva accadere a questo Stato per riprendere un buon avviamento di commercio, quanto il regolamento, e la guida di V. E., la quale ben conoscendo la grande importanza di questo punto, trà le altre cose utili, ed opportune, ha fissata principalmente la mira sulle Arti, e manifatture, come in quelle cose, le quali sono state sempre riconosciute in un popolo, come sorgenti di ricchezze. Or essendo questo Stato al pari di

ri di

ri di qualunque altro, capace per questa via a divenir facoltoso e per l'attività de' Sudditi, e per la quantità, e fertilità de' generi, ch'egli produce; altro in vero non mancava al compimento di sua felicità, sennonchè si ponesse in pratica la giusta maniera di ricavare, mantenere, e trarre profitto da queste dovizie. Ed ecco come con ottima sorte vede ora in se aperta una tale strada per opera dell' E.V., i cui segnalati benefizj per non istar quì a rammentare ad uno ad uno, e per non annoverare tutte le providenze prese dalla medesima per l'accrescimento dello interno commercio di questo dominio, tanto coll'aumentazione, e buon regolamento in ogni genere di merci, che quivi si produce, che colle estrazioni di esse, ed avanzamento di molti lavori, e manifatture; e rivolgendo soltanto il pensiero a quello, che concerne l'affare della Seta; può con tutta ragione asserirsi, che una tal disposizione sia quella, la quale

le venga quaſi a coronare tutta la quantità delle altre coſe operate in ſollievo, e beneſizio delle Arti, e della mercatura. Ed in fatti ſe ben ſi conſidera queſto capo di mercatanzia, tanto neceſſaria ad ogni ſorta di perſone, di tanto conſumo nell' Europa tutta, e che ha ſempre impegnato, ed impegna il traffico, e l' induſtria di parecchi Stati; queſta ſebbene dallo ſpazio di non più di un ſecolo in Roma introdotta, ed a piccoli gradi aumentata, ſi foſſe poſcia in queſti ultimi tempi di molto accreſciuta; non giungeva peraltro a produrre l' effetto bramato; e ciò per difetto di buon ſiſtema, col quale, ſecondo il coſtume di altri Regni, per via di leggi, d' Iſpettori, e di Magiſtrati veniſſe inſieme ad invigilarſi alla buona qualità de' lavori, ad a precluderſi inſieme la ſtrada a quegli ſconcerti, ed abuſi, che ſono la rovina di tutte le Arti.

Di dare adunque a tutto ciò gli opportuni ripari, è ſtata riſerbata la gloria all'

all' E. V., la quale non meno per lo talento, e perſpicacia, di cui è dotata, che per l' eſperienza, ed uſo di altri Regni, ne' quali eſſendoſi con ſomma lode in ſervizio della Santa Sede diportata, ed avendo ſaputo ritrarne le migliori cognizioni, ha fornito il Corpo della noſtra Univerſità di tali leggi, medianti le quali non ſolamente le manifatture della Seta, e l'Arte di teſſer Drappi giugneranno ſempre ad una maggior perfezione, ſi moltiplicheranno i lavori, toglieraſſi da molte perſone l' ozio, che è la ſorgente di tanti mali; ma verrà a renderſi florido, e vantaggioſo anche in queſta parte il commercio del Dominio Pontificio, e col riſparmio di tanto peculio, che prima uſciva dal medeſimo, averaſſi la maniera di ricavar dalle mani de' Sudditi un gran profitto a ſimiglianza delle altre Nazioni, che rendono per queſta via doviziosi i loro Regni.

A V. E. pertanto, come a loro in-

ſigne Benefattore, e Protettore faranno alti encomj, ed applauſi, non ſolo quelli della sfera, e ceto, che ſi eſercita nella Fabrica de' drappi, vedendo coll' eſcluſione di ogni abuſo aperta la ſtrada alla perfezione de' lavori, ma altresì quelle condizioni di perſone, che hanno correlazione co' medeſimi, e che in qualunque modo nel lavoro della Seta medeſima impiegano la loro opera, le profeſſeranno ſempre memore, e grata riconoſcenza, per vedere in certo modo raſſomigliato nell' operato della E. V. il fatto di quel Romano Dittatore, il quale dopo aver ſedate le diſcordie, e dopo aver compoſte le differenze, che vertevano tra gli Ordini, e Ceti diverſi di quella Repubblica, ſtabilì, e fiſsò alcune leggi, e rimiſe in mano de' Romani medeſimi il Governo di loro ſteſſi: E ſopra tutto potrà dirſi tra le altre coſe con gloria di queſto Principato, e del Regnante Sommo Pontefice, quello, che vien celebrato in

 queſta

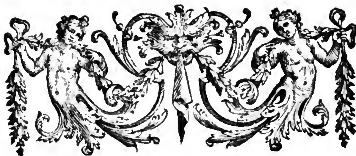
queſta parte della cura, e providenza dell' Imperadore Aleſſandro Severo, il quale per far fiorire il Commercio in Roma, non ſolo accordò a' medeſimi gran Privilegj, e gli eſentò da molti, e gravi pregiudizj; ma provedendo anche al buon ordine, diviſe i Mercatanti, e gli Operaj in differenti Corpi di traffichi, e di meſtieri, dando a ciaſcun di loro Protettori cavati da' loro Corpi, e Giudici particolari, i quali poteſſero aver conoſcenza de' loro affari. La qual gloria mentre ſempre più creſcerà a miſura, che il felice Regno di BENEDETTO XIV. con l'opera, e vigilanza dell' E.V. aggiugnerà ulteriori providenze in comodo, e vantaggio del ſuo Dominio, daraſſi anco ad altri occaſione di conteſtare a V.E. i più vivi ſentimenti di riconoſcenza, ſiccome noi ora col più umile, e riverente oſſequio facciamo, mentre col bacio della Sagra Porpora imploriamo la continuazione del ſuo poſſente Patrocinio.

BENEDICTUS PAPA XIV.

MOTU proprio &c. *Per quanto giovevole sia a render florido il commercio in sollievo de' sudditi l' introduzione delle arti, e manifatture, non è però mai stabile di esse il profitto, ove una superior vigilanza col freno delle Leggi, o Statuti, detti volgarmente Consolati, non provveda alla loro perfezione, e alla sincerità delle loro maestranze. Tra queste essendo una delle più considerabili quella de i Drappi, che da qualche tempo in qua si vedono accresciuti nel nostro Stato, indicibile fu il contento, allorchè sentimmo, che il Reverendissimo Cardinal Valenti nostro Segretario di Stato, e Camerlengo s' era con lodevol cura applicato ad ordinare, e stabilire in questa nostra Metropoli l' erezione del nuovo Consolato dell' arte della Seta: al qual oggetto avendo egli stimato tral numero de Mercanti Indrappatori prescieglierne dodici più esperti, commise a i medesimi di trattar seriamente in reiterati Congressi l' affare, disporre con buon ordine i capi tutti delle materie, riconoscere in pratica le difficoltà, e gli abusi, provedere i rimedj, e formare il corpo delli Statuti per la buona direzione dell' Arte, avendogli perciò forniti di ottime Istruzioni, e de' megliori Statuti, e regolamenti, che dalle Piazze estere l' istesso Reverendissimo Cardinal Valenti avea, senza risparmio di diligenze, proccurati. In seguito di che gli stessi Indrappatori avendo tutto maturamente, considerato in più Sessioni, e disposte con esattezza le materie, anche sul modello degli accennati*

cennati Statuti, e Regolamenti de' Consolati esteri, sentiti eziandio i Tessitori di Roma, ed alcuni fogli di proposizioni da questi conferite; vennero dopo lungo, e diligente studio all' ultimazione dell' opera, con aver compilato un piccolo volume de' suddetti Statuti, o Consolato dell' Arte della Seta, esibiti poscia, come dovevansi, al prelodato Reverendissimo Cardinal Camerlengo, il quale dopo avergli con somma attenzione esaminati, e tenuti sopra di ciò reiterati congressi con varj Prelati, e Persone pratiche, e quelli in alcune cose riformati, e corretti, ha creduto potersi in tal forma approvare, al qual' effetto sono stati a Noi presentati del tenore seguente.

LIBRO



LIBRO PRIMO

CAPO PRIMO.

DELL' UNIVERSITA' DELL' ARTE DELLA SETA.



PRIMIERAMENTE caſſando, ed annullando qualſivoglia, anche antico Statuto, che direttamente, o indirettamente diſponeſſe della Seta, o delle Perſone, che quella maneggiano, o intorno ad eſſa contrattano, Riforme, Conſuetudini, e Stile, anche oſſervato ſino alla pubblicazione de' preſenti Capitoli: Stabiliamo, ed ordiniamo, che neſſuna Perſona poſſa eſercitare queſt' arte, e commercio sù coſe ad eſſa appartenenti, ſe non vi ſi farà aſcrivere, con ottenere dal Conſolato la Patente proporzionata al ſuo grado, come altrove ſi diſporrà.

CAP. II.

CAPO II.

Di coloro, che ſono in obbligo di prender la Patente del Conſolato.

SIccome a forma del Capitolo antecedente, tutti quelli, che in qualſivoglia maniera maneggeranno la Seta, da che ſi tira da i bocci, o bozzoli, ſino a che ſia ridotta con perfezzione a quei varj uſi, alli quali nell' univerſal commercio vien deſtinata, ſono obbligati a chiedere, ed ottenere la Patente del Conſolato, così per maggior chiarezza ordiniamo, che li Cavatori, Tintori, Teſſitori, Trinaroli, Calzettari, Bottonari (ſotto il che intendiamo anche i lavoratori di fiocchi, o frange) e tutti li Teſſitori di Seta, che ſi chiamano della piccola ſpola, o navetta, Manganatori, Ondatori, Soppreſſini, Rimettini, e Intorcitori, Mercanti, o Negozianti fondacali di Seta, tanto quelli, che indrappano, quanto quelli, che rivendono la Seta indrappata, o non indrappata tanto di Roma, quanto Foraſtiera, non poſſano eſercitare la loro arte, o commercio, ſenza la Patente del Conſolato, ancorchè la ſeta ſia miſchiata, o debba miſchiarſi con altra ſorta di materia, non proibita da' preſenti Capitoli. E ſe altr' arte, o negoziazione ci foſſe preſentemente, oppure s' introduceſſe in futuro con altro nome quì non eſpreſſo, dove cada fattura, o contratto di Seterìa, debba ciaſcuno prendere la Patente dal noſtro Conſolato.

CAPO III.

Della divisione de' gradi e di qual grado compongasi il Consolato.

ORdiniamo, che sebbene tutte le Persone, delle quali abbiam parlato nel precedente Capitolo, Uomini, o Donne che sieno, dovranno prendere la patente, come sottoposte al Consolato; Contuttociò il Corpo essenziale del Consolato stesso debba reputarsi composto dal primo grado dell' Arte, cioè dagl' uomini primi fondatori di esso (quali saranno individualmente nominati nel fine de i presenti Statuti) e dagl' altri Mercanti, che abbian la qualità d' Indrappatori Christiani, e Cattolici, e che avendo li dovuti requisiti, saranno stati eletti dalla Congregazione generale. Da questo primo grado, che solo farà corpo di Consolato, verranno scelti gl' Officiali, de' quali discorreremo in appresso. Li Mercanti fondacali, che saranno reputati di secondo grado, e le altre tutte persone riferite nel suddetto precedente Capitolo, e che saranno deputate di terzo grado non faranno Colleggio del Consolato; ma coll' occasione, che dovranno esser munite della Patente, nell' atto, che questa verrà spedita dal Consolato, uno di essi per ciascheduna specie verrà distinto coll'aggiunta di *Capo* del suo esercizio, come di capo Tessitore, capo Trinarolo, e simili, per facilitare agl' Officiali del Consolato il modo di participare le sue resoluzioni, e sentimenti a tutti li sottoposti esercenti, o manifattori. In quarto,

ed

ed ultimo grado ſi pongono li Garzoni , o Giovani , che ſervono , ed aſſiſtono gl' altri patentati , tanto quelli , che compongono il Conſolato , quanto quelli , che non lo compongono : Ed anche queſti di quarto grado avranno l' obbligo di ſpedire la Patente di Giovane , o ſia Garzone , in quel reſpettivo tenore , che vien preſcritto altrove da' preſenti Capitoli .

CAPO IV.

Degl' Officiali .

SI ſtabiliſce , che vi ſieno cinque Officiali , come in appreſſo . Due Conſoli , un Camerlengo , e due Sindici : Ed agl' officj non poſſano ammetterſi , ſe non di buoni coſtumi , e fama , non ſolo intorno alla probità , ma anche riſpetto al credito della piazza . Nemmeno eſſer poſſano Officiali quelli , tra quali , ed il Conſolato , nel tempo dell' elezione verteſſe qualche differenza , con intimazioni , o citazioni ; oppure , che foſſer debitori del medeſimo Conſolato ; ne' due Fratelli aſſieme , o altri Parenti di primo grado , computato col dritto canonico , ſebbene abbiano ſeparata azienda , e molto meno due compagni , o compartecipi : Nè coloro , che immediatamente compiſcono il tempo dello ſpirante officio , dovendoci correre un anno almeno di divieto , ancorchè terminato un officio , ſe ne voleſſe conferir loro altro diverſo ; a riſerva del Camerlengato , al quale poſſa eſſer eletto , o reſpettivamente confermato , tante, quante volte biſognerà , l' Officiale , che termina il medeſimo ,

desimo, o altro Officio: Concorrendovi però in questo caso le due terze parti de' voti. Negl' altri casi ordinarj sarà validamente eletto Officiale colui, nel quale concorra almeno un voto intiero, più della metà de Votanti nella Congregazione Generale legitimamente intimata. L' elezzione loro siano tenuti gl' Officiali ad accettare, senza poter esser addotta veruna scusa; ed esercitino fedelmente la propria carica per tutto il tempo di essa, cioè di un Anno, eccettuati li Consoli, che dureranno due Anni.

CAPO V.

De i Consoli.

Ciascuno de' due Consoli, dopo eletto, sia tenuto portarsi prontamente col Segretario del Consolato dall' Illmo, e Rmo Monsignor Uditore pro tempore dell' Emo, e Rmo Sig. Card. Camerlengo di S. Chiesa per sentir l' oracolo, se avanti di esso Prelato, o di S. E. debba per quella volta prestarsi l' infrascritto giuramento, e susseguentemente ricevuto l' ordine, e la prefissione della giornata, anderanno a prestare il detto giuramento di bene, e fedelmente esercitare la sua carica: Ed il Superiore degnandosi di consegnar loro il libro de presenti Statuti, li metterà in possesso della medesima Carica. Dopo di che vogliamo, che sieno capo, e guida di tutto il Corpo per due anni, da eleggersi uno in ciascun anno nella seguente maniera. Per questa prima volta si eleggerà dalla Congregazione generale degl'

Indrappatori un Consolo per un anno ; e l'elezzione si farà subito, dopo seguita la publicazione de' presenti Statuti : Fatta la quale, si verrà immediatamente all' elezzione anche di un' altro solo Consolo, che sarà secondo, e dovrà durare due anni. Finito il primo anno, e terminando l' officio di primo Consolo, il secondo Consolo diverrà primo, e si procederà all' elezzione del secondo, il quale dovendo parimente durare due anni, farà sì, che a vicenda vi resti sempre uno di essi informato degl' affari del Consolato. Che se un di due cessasse di esser del Corpo del Consolato in questo mentre, allora vogliamo, che la Congregazione generale elegga altro Consolo Interino, ancorchè nell' anno precedente abbia esercitato il medesimo, o altro offizio, e non debba durare più di quel tempo, che dovea durare l' altro mancante, senzachè questa accidentale elezzione porti a lui verun divieto. E susseguentemente alla fine di detto tempo si seguiti a far l' elezzione in quel modo, che di sopra abbiamo prescritto. Vogliamo, che avanti di loro verso qualsivoglia Persona, e molto più verso loro stessi, si usi riverenza, e rispetto anche di gesti, e parole. Obligo de' Consoli sia di ben governare, ed amministrare, e respettivamente far, che sia ben' amministrata l' azienda del Consolato, con mantenere la Giurisdizione, e Privilegj di esso, e far fiorire al possibile il Commercio delle Seterìe, punire, e multare quelli, che avran trasgredito li presenti Statuti, e per chiarirsene, avran facoltà di visitare, o tutti due, o non potendo tutti due, un solo di essi col Camerlengo ; oppure con un Sindico le Botteghe, e Negozj di tutti li

sotto-

ſottopoſti all' arte. Dovranno ancora ordinare li mandati de' pagamenti, e mantenere in concordia, non ſolo tutti i membri del Conſolato, ma ancora tutti gli uomini dell' arte, ed implorar nell' occaſioni l' autorità del perpetuo Conſervatore, e Difenſore del Conſolato, cioè l' Emo, e Rmo Signor Cardinal Camerlengo *pro tempore*, e di Monſignor Illmo, e Rmo ſuo Uditore. Alli riferiti, ed a tutti gli altri effetti vogliamo, che i Conſoli, dal giorno, che avran preſtato il giuramento, s' intendano avere la procura (anche per poter tranſigere), e la ſoprintendenza di tutto il Conſolato, in queſto modo, cioè, che ſe ambidue ſaranno d' accordo, allora ſenza ricercare il conſenſo d' altri minori Officiali, poſſano eſercitar quegl' atti, che pareranno loro opportuni a forma de' preſenti Statuti. Se diſcordia ſaravvi tra eſſi, uno ſolo col Camerlengo, ed un Sindico poſſa far quello, che a tutti due li Conſoli ſarebbe permeſſo. Non vogliamo però, che ad un ſol Conſolo giunta ſufficiente ſia il conſenſo di tutti e due li Sindici, ſenza il Camerlengo: ma in caſo, che il Conſolo abbia dalla ſua parte il ſentimento delli due Sindici, e l' altro dalla ſua quello del Camerlengo, allora ſi raduni il Conſolato, e ſi eſeguiſca ciò, che la maggior parte de' congregati determinerà.

CAPO VI.

Del Camerlengo.

ELetto che sia il Camerlengo nella forma, che sopra si dispone nel *Cap.* IV. dovrà subito, cioè nel giorno stesso, o nell' altro immediato, nel quale i Consoli avran preso il possesso loro, giurare in mani di essi, che il denaro del Consolato impiegherà unicamente con mandati de' Consoli, o secondo la disposizione de' presenti Statuti, con dichiarare, che intende sin d' allora obbligarsi nella più ampla forma della Rev. Cam. Apostolica a favore del Consolato, che in quel momento s' intenda aver acquistato tutti i privilegj di pozioritả, *manu-regia*, ed altri competenti all' Erario del Principe, e Dogane di Roma. Prestato il detto giuramento, sarà consegnato a Lui dal Console più anziano il Sigillo grande del Consolato, quale rimarrà in sue mani per le Patenti, ed altre cose necessarie. Sarà legittimo Procuratore del nostro Consolato, non solo per le liti, con facoltà di sostituire, mà anche per riscuotere, far quietanze, e cedere le ragioni, da non ritorcersi contro il Consolato, e per prender possesso di qualsivoglia bene stabile, luogo di monte, o altra cosa, che al Consolato sia per appartenere. Officio suo sarà di custodire tutti li denari del Consolato, e quelli non spendere, senza il mandato de Consoli, o preventivo, o di rimborso; eccetto le piccole somme, che non eccedino li pavoli dieci: al quale effetto, oltre il libro d' entrata, e uscita, dovrà tener

un

un libretto per le spese minute, che porterà di tempo in tempo a i congressi particolari degl' Officiali per ottenerne l' approvazione. Pensi sempre il Camerlengo del Consolato, che senza la giustificazione, non gli sarà fatta buona veruna spesa, e che divertendo il denaro altrove sarà tenuto come espilatore di cassa publica. Quello, che ei conoscerà esser utile al Consolato, ed all' arte, quei disordini, a quali si debba riparare, quelle frodi, che si commetteranno contro i presenti Capitoli, sieno partecipate dal Camerlengo a notizia de' Consoli, che prenderanno gli opportuni espedienti; E cinque giorni prima, poco più, o poco meno, che termini il proprio officio, debba consegnare a i Consoli il Sigillo, ed i libri da lui sottoscritti, e depositare quei residui, che dall' entrata dello stesso anno a lui per avventura restavano in mano.

CAPO VII.

De' Sindaci.

Officio, e cura de' Sindaci sia di non comportare in verun conto la minima trasgressione de' presenti Capitoli. Che però ad ogni requisizione giurata di uno di essi debbano i Consoli procedere contro li trasgressori; Il che però potranno fare essi Consoli, anche *ex officio*. Dovranno ancora li Sindaci fare il sindacato al Camerlengo vecchio, al qual effetto i libri di esso preventivamente riceveranno dalla mano de' Consoli, affinchè volendosi confermare il Camerlengo possa apparire, non esser egli debitore; ed essendo tale, debba pagar subito quello,

in che sarà dichiarato debitore da' Sindaci, dal sentimento de' quali in quello che concerne interesse di dare, ed avere, non si ammetta nè al Consolato, nè a qualsivoglia Giudice superiore alcun ricorso, se non colla clausola: *senza ritardo del pagamento*: eccetto che se ci fosse rescritto speciale, o dell'Emõ Signor Card. Camerlengo, o di Monsignor Illmõ suo Uditore. Debbasi ancora sindicare il Consolo, che termina il proprio officio, per dichiarare, se sian trasgredite, o nò, le presenti ordinazioni.

CAPO VIII.

Dell' Assessore.

TRE Dottori dell' una, e dell' altra Legge, attualmente versati anche nell' esercizio forense della Corte Romana, saranno nominati colla maggior parte de voti della Congregazione generale, e quello di essi tre, che verrà eletto dall' Emõ Signor Cardinal Camerlengo, sarà Assessore del Consolato, e dovrà durare ad arbitrio di Sua Eminenza, da cui prima d' esercitare il proprio ufficio, dovrà ottenere la Patente, o viglietto della propria deputazione. Obbligo suo sarà di difendere a tutto suo potere i diritti, e l' autorità del Consolato, e dar consiglj prudenti, e saggi a i Consoli nell' esercizio della loro carica, e intorno a ciò, che altrove dispongono li presenti Capitoli, al qual effetto interverrà tanto alli congressi particolari degl' Officiali, quanto alle Congregazioni del Consolato; E se egli facesse cosa, per la quale il medesimo, o ad istanza della Congregazione, o di

motu

motu proprio di Sua Eminenza dovesse esser rimosso; come ancora in caso di vacanza, o per rinuncia, o per morte, o per altro motivo, dovrà la Congregazione in ciascuno di detti casi venire alla nomina di trè altri, come sopra.

CAPO IX.

Del Segretario.

AFfinchè nel Consolato vi sia chi registri, e tenga conto delle scritture, ordiniamo, che debba esserci nel Consolato un Notaro matricolato col titolo di nostro Segretario. E siccome di presente esercita, ed ha esercitato un tal officio il Sig. Giovan Battista Maccarj Notaro Capitolino con sodisfazione delle Congregazioni generali, e Congressi: Così ordiniamo, che esso debba restar Segretario. Nella vacanza però dell' officio di lui spetterà l' elezione alla Congregazione generale. Dovrà egli intervenire a tutti li congressi particolari, o Congregazioni generali; o personalmente, o per mezzo del suo sostituto: e tutti gli atti, o giudiziali, o stragiudiziali, che si faranno, debbano esser dal medesimo registrati, o respettivamente regolati in un libro, che a quest' effetto dovrà darsegli dal Consolato, quale dovrà egli ritenere presso di se, finchè sarà terminato, per poi consegnarlo al Consolo *pro tempore*, e riporlo in nostro Archivio, e così continuare di libro in libro, sempre intendendosi colla dovuta mercede, che accorderanno li Consoli, o arbitrerà l' Emõ Signor Cardinal Camerlengo, o Monsignor Illmõ, e Rmõ suo Uditore.

CA-

CAPO X.

Dell' Esattore.

SE sarà bisogno, potrà esser nel nostro Consolato un Esattore da eleggersi dagl' Officiali, o maggior parte di essi, il quale riscuota le tasse, ed altri denari appartenenti al nostro Consolato, secondo le commissioni del Camerlengo, al quale dovrà puntualmente portarli, con riportarne quietanza. Intervenga a i congressi particolari, e Congregazioni generali, entrando, quando sarà chiamato da i Consoli per render ragione delle sue riscossioni, per le quali, e per tutto quello, che riguarderà il suo officio, s' intenda obligato al nostro Consolato in quelle stesse forme, nelle quali abbiamo sopra disposto intorno al Camerlengo medesimo, dal quale onninamente dovrà dipendere, in guisa, che a lui per qualche prudente ragione non piacendo, dovrà essere assolutamente rimosso dagli Officiali suddetti.

CAPO XI.

Del Mandataro.

LI cinque Officiali del Consolato, o la maggior parte di essi, elegeranno il Mandataro al loro arbitrio, con quel salario, ed emolumenti, che a loro piaceranno, e sarà in arbitrio di essi levarlo, e surrogare altri, tante volte, quante vorranno, come di un servitore

tore mercenario di prattica nelle case particolari. In occasione delle intimazioni; dovrà volta per volta fare una nota delle persone intimate, e quella rilasciare negli atti del nostro Segretario, colla relazione d' aver fatta l' intimazione, tanto in occasione de' congressi particolari, quanto delle Congregazioni generali. Saper leggere, e scrivere, portare i libri, carte, ed altro al Consolato; nelle radunanze trovarsi un' ora avanti l' ora intimata per gl' altri, star fuori alla porta della stanza di dette adunanze, ricevere, ed eseguire gli ordini di esse, e degli Officiali, servire i Congregati, finche non saranno usciti dal luogo delle adunanze, esser frequentemente dal Camerlengo per ricever gli ordini, saranno li principali obblighi del Mandataro, che con riverenza dovuta presterà tutta l' obbedienza in ciò, che sia per occorrere al Consolato, ed Officiali di esso.

CAPO XII.

Delli Congressi particolari.

Tante volte, quante alli Consoli, o al primo di essi parerà di far intimare Congressi particolari, che saranno composti di cinque Officiali, e di quelle persone, che parerà bene alli medesimi Consoli di far chiamare per sentirle, siano tenuti l' Intimati a congregarsi in quel luogo, che sarà denotato nell' intimazione. Nelli suddetti Congressi si discorrerà di ciò che anderà occorrendo pel buon regolamento del Consolato, e di tutta la sottoposta arte della Seta, e si potrà anche risolver ciò

che si crederà espediente dagli Officiali, purchè nel caso che non possano intervenire tutti e cinque, vi sieno almeno un Consolo, e due altri Officiali, che potranno validamente fare li detti congressi, ed anche respettivamente prendere le dette risoluzioni, a riserva di quelle cose, che son riserbate in questi Capitoli alla Congregazione generale, sopra le quali si potrà solo discorrere; ma per determinare, si dovrà aspettare la resoluzione di essa Congregazione generale; seppure la stessa non avesse precedentemente commesso l' affare agli Officiali, o parte di essi, nel qual caso potrà risolversi il tutto in tali congressi. Ne' giorni prossimi antecedenti a detta Congregazione generale, sarà sempre bene, che, a riserva de casi repentini, li Consoli abbiano prima discorso della materia ne' particolari congressi, affinchè digerito precedentemente il tutto, possa con maggior facilità, e prontezza risolversi.

CAPO XIII.

Delle Congregazioni generali.

Sei, o sette volte l' anno almeno dovranno i Consoli far intimare la Congregazione generale, perchè sia intesa degli affari del Consolato: ed inoltre avranno facoltà di farla intimare tante volte, quante crederanno esser necessaria. Convocati li membri del Consolato, e passata l' ora prescritta, se vi sarà uno almeno de i Consoli, si darà principio alla Congregazione, coll' orazione dello Spirito Santo, recitata dal più degno Consolo,

ſolo, quale ſuſſeguentemente proporrà l' affare, per cui ſi fa la Congregazione, dando permiſſione a ciaſcuno di dire li ſuoi ſentimenti, quali dovranno eſporſi con modeſtia ſomma, ed ad un ſolo per volta, alzandoſi in piedi, nè movendoſi dal ſuo poſto, e quando parerà al Conſolo, imporrà ſilenzio col campanello, o in altra forma. Ciaſcuno colla ſuddetta poſitura, e modeſtia abbia la libertà di chiedere, che ſi corra il Buſſolo, quale ſe da veruno chieſto non ſarà, il Conſolo dichiarerà eſſer vinta la propoſizione a viva voce. Dal che però s' intenda eccettuata primieramente l' elezzione delli cinque Officiali, quale vogliamo, che onninamente vada per buſſolo a voti ſegreti; ed in ſecondo luogo l' aggregazione di qualche nuovo Mercante al corpo del Conſolato, quale pure vogliamo vada per buſſolo, ancorchè abbia tutti li requiſiti, de quali ſi diſcorrerà in appreſſo *nel libro 3. cap.* 4. E finalmente la mutazione ſoſtanziale di alcuno de' preſenti Statuti, nella quale, oltre le due terze parti de' voti ſegreti, vogliamo, che ſia neceſſaria l' approvazione, autorità, ed oracolo eſpreſſo dell' Emo, e Rmo Signor Cardinal Camerlengo, o per ſe, o per organo di Monſignor Illmo, e Rmo ſuo Uditore *pro tempore*. Nelle ſuddette Congregazioni generali ſi porterà ſempre il libro delli Statuti, ed inoltre due altri libri eguali, ne' quali reſteranno deſcritte le reſoluzioni, tanto de' congreſſi, quanto delle Congregazioni generali, ed uno di eſſi libri reſterà appreſſo il noſtro Camerlengo, l' altro appreſſo il Segretario, che nel fine leggerà ad intelligibil voce la riſoluzione preſa. Quindi recitata da uno de' Conſoli l' orazione di ringraziamento, ciaſcuno ſarà licenziato.

CAPO XIV.

De i Venditori de' Bocci.

ESsendosi replicatamente osservato, che li poveri Villani, ed altri forastieri, che portano a vendere li Bocci a Roma, quivi con loro grave dispendio, ed incommodo si trattengono, finchè da' Tiratori non sia cavata la Seta, quale, anche per questo motivo di accelerar la partenza di essi Venditori, che stan su le spese, non resta cavata a dovere; dal che procede il maggior male ne i lavori di detta Seta. Perciò si ordina espressamente a i Consoli, che in ciascun anno, quando sarà prossima la stagione, facciano affigere notificazioni stampate per li luoghi publici di Roma, e del Distretto, nelle quali i venditori di essi Bocci resteranno invitati a portarli a Roma in luogo, o luoghi determinati di detta Alma Città, alla quale tutto il Distretto sarà, come sopra invitato: E li detti luoghi di Roma saranno individuati in esse notificazioni, con promessa, che li detti forastieri ivi troveranno li compratori di essi Bocci, senza loro dispendio, o trattenimento.

CAPO XV.

Delli Cavatori, o Tiratori.

ALli Tiratori, o Cavatori di Seta non si darà Patente senza l' attestazione di due Maestri dell' arte loro (che il Consolato crederà più capaci) da i quali si farà testi-

testimonianza dell' abilità, ed integrità di quelli, che desiderano la Patente, quale si dovrà spedir *gratis*. Dovranno essi Patentati in ogni nuova stagione assegnare al nostro Consolato quante caldare voglion far lavorare, col sito preciso, quale non possano mutare, senza dar nuova assegna: otterranno però sempre la licenza, quando non averanno trasgredito li presenti Capitoli. E perchè da essi Cavatori, o Tiratori principalmente dipende la buona, o cattiva qualità della Seta, ed il credito di essa; perciò vogliamo, che da essi inviolabilmente si osservino le cose infrascritte.

§. I. Non si possa ritenere in bottega, o altrove da i Cavatori alcun ferro, per dove passan le fila della Seta, il quale abbia più di due, quattro, ovvero sei buchi al più, perchè proibiamo espressamente, che non si possano cavare, o tirare più di quattro, o talora sei fila per volta.

§. II. Proibiamo funi, e corde, o altra materia simile, ma in vece di quelle vogliamo, che si adoprino le trombe con suoi annessi, e pertinenze, come si prattica altrove con ottimo effetto.

§. III. Il naspo sia ben regolato, tanto intorno alla struttura, quanto intorno al sito. Rispetto alla prima, non potrà esser il naspo minore di otto palmi di diametro, o altezza, nè maggiore di palmi nove, e dalla parte opposta al Maestro cavatore sia più basso un dito, con teste bistonde, e liscie. Rispetto poi alla distanza, vogliamo, che la circonferenza di esso resti tre palmi lontana dalla caldara, e la sua sommità palmi otto almeno dalla bacchetta, o sia portafila, d' onde si raccolgono le fila,

fila, che escono dalli due, quattro, ovvero sei buchi del ferro, che stà sopra la caldara: E si vuole, ed avverte che li detti buchi siano piccoli, quanto vi possa passare un accia di seta da cucire, e non più, acciocchè il filo della seta venga pulito, e netto da qualsivoglia immondezza.

§. IV. La Caldara vogliamo che sia di conveniente capacità, e siccome di sopra abbiamo proibito di non poter tirar sul naspo più di quattro, o al più talora sei fila, così la caldara non dovrà esser tanto grande, quanto fin' ora è stata adoprata da i Cavatori, ma basterà che sia longa tre palmi, e larga due palmi, con un palmo di fondo, nel quale siavi da un lato un buco, e cannello, d' onde possa uscire l' acqua sporca, per tener ben polita la caldara, nella quale commandiamo espressamente, che nessuno ardisca metter acqua di fiume, o di fossi, ma solamente l' acqua pura, chiara, e dolce di fonte, pozzo, o cisterna, da mutarsi tre, o quattro volte il giorno a proporzione del lavoro. Molto più rigorosamente proibiamo il mischiarvi sale, o salnitro, piombo, o altra mistura di qualsivoglia sorta. Vietiamo ancora, e proibiamo, che li Cavatori non mettano nella caldara doppioni, bocci sbugati, o troppo cotti dal sale, e che perciò non reggono il filo; oppure, che non fossero ben politi, e rimondati dalle prime fila, quali tutti bocci, comandiamo, che non si tirino assieme colla seta, come abusivamente è stato fatto fin quì con tanto pregiudizio de' Mercanti, e del Publico, ma vogliamo, che tutti li detti bocci si tengano da parte per formarne la mezza seta.

§. V.

§. V. Si proibisce espressamente mettere il fuoco vicino, e sotto il naspo della Seta, e solo in tempo di qualche stagione straordinariamente umida, e piovosa, si tollerarà, che due palmi distante dal detto naspo si possa tenere un poco di bragia lenta per dare un calore temperato alla Seta.

§. VI. Innoltre commandiamo, che la seta sia tirata fina, uguale, di filo tondo, e ben polita, e nel principiare la matassa, si comanda, che al filo che forma la seta, non si debbano attaccare più di sei, o sette Bocci, con dover sempre il Maestro Cavatore osservare, che in detto numero li Bocci restino continuamente attaccati al detto Filo, senza crescere, ne diminuire, acciocchè il Filo della seta sia sempre uguale. Quando poi la seta si cava dal naspo, comandiamo, che le matasse si levino con giro, non a roverscio per far più presto, ma col giro suo naturale: Proibendo espressamente, che così levate non possa darseli l' abusivo striscio coll' osso, ne usarvi altro artificio. E finalmente piegate ne i soliti mazzi, vogliamo, che questi si leghino con filo delicato, e non con spago, nè altra cosa più grossolana, e nella legatura dell' occhio della Matassa non possa impiegarsi più di due palmi di Filo sottile; e molto più rigorosamente proibiamo framischiare in dette legature materia diversa dalla seta per far crescere fraudolentemente il peso. Ma perchè alla fabrica di alcuni Drappi particolari, e specialmente degli Spomiglioncini, stimati nell' universal Commercio di tutte le Nazioni, si reputa, ed è necessaria la seta cavata da naspi grandi, o sieno mangani longhi; perciò a i Consoli *pro tempore* s' intende riservata più spe-

ſpecialmente, e ſi riſerva la facoltà di dar licenza in ſcritto, da regiſtrarſi, di cavar la ſeta dalla Caldara con detti mangani longhi, con loro reſpettivi ordegni, e ſotto le leggi impoſte dalli noſtri Statuti intorno alla polizia della ſeta, ed a proporzione del conſumo, o ſpaccio di dd. Drappi particolari

CAPO XVI.

Degl' Incannatori.

Vogliamo, che l' Incannatori, Uomini, o Donne, che ſiano, uſino tutta la diligenza, ed attenzione lavando i colli, mondaglie, bave, e capitoni, o altra impurità, affinchè la troppa fretta di finir preſto il lavoro non riduca quantità di Seta in piccoli ſtracci: Volendo inoltre, che ritengano due diverſi rocchetti per incannare, cioè uno la Seta groſſa a parte da ſe, ed in altro rocchetto la fina. Ordiniamo, che il rocchetto non venga floſcio, nè fatto a campana, ma ben tirato, ed uguale. Proibiamo rigoroſamente, che nell' incannare non ſi adopri l' oglio, liſcia, ſalnitro, orina, o altre miſture, ma ſolo quando ſia neceſſario, ſi bagni la Seta con acqua chiara, e finalmente commandiamo, che tanto l' incannare, quanto lo ſtracannare, ſi faccia a quei capi, che averà ordinato il Mercante, ſecondo li diverſi uſi, ne quali dovrà impiegar detta Seta.

CA-

CAPO XVII.

De' Filatori.

LI Filatori debbano filare, e torcere la Seta con tutta diligenza, ed attenzione: E perciò possano i Consoli *pro tempore* visitare i filatori, ad effetto di riconoscere se veramente la Seta è lavorata ad uso d' arte, e con quei punti di stella, e contro stella, tanto di sopra, quanto di sotto, che richiederà la qualità del lavoro delle Sete diverse, delle quali discorreremo a suo luogo, e tempo: Volendo noi, che l' accennate stelle, e contro stelle, sieno sempre senza l' irregolare tramezzo d' alcun dente rotto, o disuguale, tanto in altezza, quanto in distanza, e che i fusi girino tutti con ugual tempo, e perfezzione, tanto nel filare, quanto nel torcere, al qual' effetto la corda, o sia cintura, che fa girare gli accennati fusi, abbia il suo peso con proporzionato equilibrio, che impedisca ogni serpeggiamento di essa cintura, e le campanelle sieno anche esse adattate di peso alla qualità della Seta, che deve lavorarsi.

§. II. Sebbene ordinariamente si arma il Filatorio con quattordici colonne; contuttociò se dall' angustia del sito il Maestro filatore fosse costretto ad armarlo di sole dodici, all' ora debba filare, e torcere due punti di più di quello, che ordinariamente meriterebbe il lavoro. Ed all' incontro, se armarà il filatorio a più colonne dell' ordinario, dovrà colla suddetta proporzione calare li punti, acciò le sete prendano una giusta torcitura, tanto nell' uno, quanto nell' altro caso.

§. III. Proibiamo, e commandiamo non ſolamente qualſivoglia ſorta, o ſoſpetto di frode, ma ancora più eſpreſſamente vietiamo il porre la Seta ſul pavimento, e molto più in luoghi umidi; volendo ancora, che quando ſi vendono, o ſi riportano alli Mercanti, che hanno data la commiſſione del lavoro, ſian ben condizionate ed aſciutte. Le altre particolarità più preciſe dovranno oſſervarſi nel modo, e forma, che ſi determinerà nel ſecondo libro *cap.* III. *dell' Orſojo, ed altre ſete torte*.

CAPO XVIII.

De' Tintori

Commandiamo, e ordiniamo, che neſſun Tintore, o altra Perſona non poſſa, ne debba tingere alcuna ſorta di Seta, ne Capicciola cruda, ne mezza cotta, ne' biſcotta, ſe quelle non ſaranno bianche, perfette, nè qualſivoglia ſeta poſſa mai metterſi a tingere, ſe prima non ſarà lavata in acqua pura, dolce, e ſchietta, e poi reſtata in ſapone per tutto il tempo, che a proporzione de i colori ſarà neceſſario, quale però non poſſa eſſer minore d'ore ventiquattro. Vogliamo inoltre, che ſe ſarà di quei colori, che ricercano l'Allume, o Vetriolo, Galla, Limatura, o altro reſpettivo ingrediente, non ſi ecceda, ne intorno alla quantità, ne intorno al tempo, che ciaſcun colore, ſecondo l'Arte richiede, ne ſi commetta frode, ſervendoſi o d'ogli, che onninamente proibiamo, o d'ingredienti finti; oppure in tutto, o in parte falſificati. Perciò ſarà ſempre

pre in facoltà di ciascuno de i cinque Officiali del Consolato riconoscere, se le Tinte siano state fatte ad uso di buon'arte, con imbrigliare, e non licenziare la Seta mal tinta; poichè vogliamo, che tutti li rispettivi colori debbano essere di ottime tinte, e che non ostanti le regole generali, da prescriversi in diversi Capitoli del *secondo libro* concernenti le Tinte, la sostanza dell' obbligo più principale de Tintori, s' intenda essere, che le medesime Tinte siano di tutta perfezzione, ben sciacquate, ed asciutte: La suddetta ricognizione però dovrà sempre esser gratuita, e senza verun dispendio de' Maestri Tintori, riportandoci nel resto al libro 2. *dal Capo* 4. *fino al Capo* x.

CAPO XIX.

De' Tessitori

ORdiniamo, e commandiamo, che li Tessitori (senza pregiudizio de' diritti delle loro Università) siano sottoposti al Consolato, come tutti gli altri, che maneggiano Seta, ed in conseguenza alle visite degli Officiali, nelle maniere disposte di sopra al *Cap.* v., ed essi potranno rivedere l' Orsojo, capi della Trama, le Portate, li Cordoni, la larghezza, e lunghezza del Drappo, l' Istromenti, e la maniera di tesserlo; e tuttociò, che sarà necessario per evitare le frodi, e perfezzionare l' Indrappatura, che è tanto a cuore al nostro Consolato, ed al Publico. E rispetto alli diversi Drappi, e loro particolarità, s' ordinarà quanto occorrerà nel *secondo libro Capo* xi. *e seguenti*

CAPO XX.

Delli Trinaroli, o altri ſimili.

NE li Trinaroli, o altri ſimili Artegiani, come abbiamo riferito ſopra nel Cap. II., ne qualſivoglia altra Perſona, facendo Gallone, Paſſamano, Guarnizione, Trina, Frangia, o Bottoni d'oro, o d'argento, o quello filando, non poſſa mai ſotto li detti metalli mettere Capicciola, Seta cruda, o altra materia, ma vi ſi debba mettere ſolamente Seta bianca, o gialla, ben cotta, e non maliziata.

CAPO XXI.

De' Mercanti.

LI Mercanti Indrappatori, come che tengono il primo grado nell'Arte, e da eſſi unicamente ſi ſcelgono i membri del Conſolato a tenore del Cap. III., ſe ſaranno ſtati Fondatori, o de i ſuſſeguentemente aſcritti al noſtro Corpo, ed oſſerveranno li preſenti Capitoli, potranno liberamente indrappare a proprio conto, ed il Conſolato debba dar loro *gratis* la permiſſione, ogni volta che la chiederanno. Gli altri Mercanti poi, li quali non ſaranno del Conſolato, non poſſano indrappare, mentre eſpreſſamente ſi proibiſce: E queſti Mercanti, che non indrappano (ſenza pregiudizio alli dritti dell'altre Univerſità, riſpetto a quelle Merci, che tanto eſſi, quanto

quanto tutti gli altri ritengono oltre la Seta) per quello che appartiene all' arte noſtra , vogliamo , che ſiano ſottopoſti al Conſolato , e che non commettano frode alcuna, tanto riſpetto a i privati nel vendere , e comprare , quanto riſpetto al Conſolato , che proibiſce eſpreſſamente tanto a loro, quanto ad ogni altro il ritenere qualſivoglia ſorta di Setaria noſtrale indrappata , che non ſia ſtata fabricata da' Mercanti Indrappatori del Conſolato , conforme a i preſenti Capitoli .

CAPO XXII.

Di tutti li Venditori di Seterìe .

TUtti li Venditori di Seterìe , ancorchè la Seta non foſſe il principal corpo del ſuo negozio , purchè ſia nel loro mercimonio , eziandio con altre merci ſottopoſte a qualche altra Univerſità , o arte diverſa , debbano in ciò , che appartiene alla Seta , reſtar ſoggetti a tutte le diſpoſizioni de' preſenti Capitoli , ed alle Leggi del Conſolato , tanto nel prender la Patente , quanto in tutte le altre riſpettive diſpoſizioni .

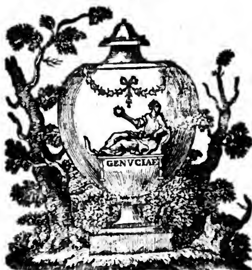
CAPO XXIII.

De' Garzoni , o Giovani , & anche di tutti gli Artiſti generalmente .

VEnendo finalmente a diſporre delle Perſone componenti l' ultimo grado dell' Arte , quali ſono i Garzoni , o Giovani , comandiamo , ed ordiniamo , che tutti

tutti debbano spedir la sua Patente dal Consolato, specificando l' abitazione loro, ed il Maestro d'arte, o il Mercante, presso del quale stanno, avvertendoli, che la Patente conceduta, perchè servano un Mercante, o Maestro sudetto, non sarà sufficiente per andare da altri; E ciò perchè vogliamo, e comandiamo, che li sudetti Giovani, o Garzoni, non possano lasciare il vecchio padrone, senza farne consapevole il Consolato, il quale conoscendo un ragionevol motivo, e sentito il padrone, che si pretende di voler lasciare, dovrà subito concedere la nuova patente per andare dal nuovo padrone. Vogliamo però, che il vecchio padrone maestro dell' arte abbia diritto di forzare li lavoranti a compire il corrente obbligo preso, cioè li lavoranti de' Cavatori, Filatori, o Giratori di essi, o altri, che si paghino a giornata, potranno esser forzati a compire la settimana, e li lavoranti di qualsivoglia sorta di drappo, o altro lavoro, dove sia Seta, potranno dal maestro d' arte esser costretti a terminar l' opera incominciata. Questo provvedimento s' intenda di tutti generalmente li sottoposti all' Arte nostra, poichè vogliamo, che a nessun Tessitore, Intorcitore, Lacciarolo, Rimettino, o altra maestranza; come neppure a i lavoranti, o a verun altra persona soggetta al nostro Consolato, sia lecito lasciar quel Drappo, o Drappi, o respettivamente lavoro, o lavori già incominciati, se non saranno stati perfettamente finiti, e restituiti, con dover prima, non solo render esatto, e fedel conto di detti Drappi, ed altri lavori, ma anche saldato il debito, che avessero contratto col Mercante Indrappatore, e respettivamente co i Maestri, da i quali avran-

avranno avuta la commiſſione i lavoranti ; altrimente oltre le pene preſcritte altrove in queſti noſtri Statuti, vogliamo, e commandiamo, che a tutti quegli obblighi, e debbiti, alli quali è tenuto colui che laſcia l' opera imperfetta, ſia tenuto ſolidalmente quel Mercante, o Maeſtro, appreſſo del quale foſſe trapaſſato uno de' ſudetti artegiani, ſenza l' eſpreſſa licenza di poter abbandonar l' opera, e lavoro da eſſi intrapreſo.





LIBRO SECONDO

CAPO PRIMO

DELLA RESIDENZA DEL CONSOLATO.

IL Confolato farà la fua refidenza in quel luogo, che dall' Emo e Rmo Signor Cardinal Camerlengo verrà prefcritto, tanto rifpetto alla Chiefa nello fpirituale, quanto rifpetto alle ftanze per adunarfi, e trattar li negozj nel temporale, non oftante qualfivoglia confuetudine, o Statuto in contrario.

CAPO II.

Dell' Eftrazioni, Incetti, e Senferie.

LA Seta, che ogni anno fi caverà dalle caldare, tanto di Roma, quanto del Diftretto, vogliamo, che non fia divertita in altro, fuori che nelle manifatture di effa Dominante, e Diftretto medefimo. E però commandia-

mandiamo, che quella, che sarà cavata dalle caldare in Roma, non si possa estrarre dalla Città, e quella, che si caverà dalle caldare del Distretto, non possa, non solamente estrarsi fuori di Stato, ne lavorata in Orsojo o trama, ne grezza o soda, senza licenza dell' Emo, e Rmo Signor Cardinal Camerlengo colla previa informazione del Consolato, ma nemmeno possa in verun conto voltare le spalle a Roma: Ed il simile intendiamo de' bocci da Seta, quali dovran soggiacere alla stessa proibizione. Vogliamo innoltre, che nessuno possa comprarla per rivenderla, ma solamente per metterla in opera nelle manifatture, proibendo più rigorosamente l' incettarle, o farne sensarìa, dalle quali cose tutte è restato sin qui gravemente pregiudicato il commercio.

CAPO III.

Dell' Orsojo, ed altre Sete torte.

Comandiamo, che per fare l' Orsojo, prima s' incanni la Seta a matassa ad un capo, e poi si debba filare con stella di sopra di punti sedici, e contro stella di sotto di punti quattordici: Quindi filata in tal forma, si debba raddoppiare a due capi, e torcere con stella non meno di punti ventiquattro di sopra, e di punti dodici di sotto. Le Sete per trama incannate ad un capo sopra le rocchelle, e stracannate a due capi sopra i rocchetti, si torceranno con stella di sopra di punti dodici, e la contro stella di sotto di punti ventidue. Che se dovrà farsi trama riccia per li spomiglioncini, s' incannerà la Seta ad

un capo ſopra le rocchelle, e dopo averla ſtracannata ſu i rocchetti a tre, o quattro capi, o anche più, ſecondo che porterà la qualità della Seta, ſi torcerà con ſtella di ſopra di punti ventiſei, e contro ſtella di ſotto di punti otto. Finalmente la Seta da cucire, dopo incannata a due, o tre capi, o anche più, ſecondo che porterà la qualità della Seta, e filata con ſtella di punti ventotto di ſopra, e contro ſtella di ſotto di punti ſedici, ſi raddoppierà, e torcerà co' medeſimi punti, co' quali è ſtata filata. Dichiariamo però, che il tutto ſi debba fare con quei modi, e forme, che abbiamo preſcritto all' Incannatori, e Filatori nel *Cap.16.,e 17. del primo libro*, che quì s' abbiano per ripetiti; ma perchè coll' eſperienza ſi è riconoſciuto, che il pelo delli velluti viene con maggior perfezzione, e di più vaga moſtra, quando è ordito con orſojo torto, ſenza eſſer prima filato; perciò ſi riſerva a i Conſoli la facoltà di dar la licenza *gratis* a i Filatori di poter torcere l' orſojo per ſoli peli delli velluti, ſenza che prima ſia ſtato filato; proibendo però eſpreſſamente, che per tutti gli altri drappi non ſi poſſa dare la licenza di adoperare il detto orſojo non filato, che volgarmente chiamaſi matto.

CAPO IV.

Della Tinta, e prima del Candido, e Perla.

QUando la Seta ſi vorrà tingere in qualſivoglia colore, vogliamo, che preventivamente ſi riduca bianca, perfetta, e ben lavata con acqua pura, ed in tutto, come abbiamo diſpoſto nel *primo libro cap.18.* dove

dove per le cose generali ci rimettiamo ; ma più specialmente ordiniamo, che sia ben cotta con quattr' once di sapone per ogni libra di seta in qualsisia degl' infrascritti colori , alla riserva del Candido, e Perla , per li quali comandiamo , che senza solfo debbasi far la cottura con una libra di sapone per ciascuna libra di setá . Vogliamo ancora , che ciascun Maestro Tintore debba ritenere il solito squarciaccio giornaliero , dove sieno notati non solamente i nomi, e cognomi di quelli, che quotidianamente danno a tingere le sete colle sue giornate , ma ancora il peso, ed il colore , che dovrà esser tale , quale volta per volta vien loro mandata la seta . E tanto detto squarciaccio , quanto gli altri Libri , e tutt' altro, che occorrerà,debbano li sudetti Tintori ritenere a qualunque disposizione del Consolato ad ogni buon fine, ed effetto; e più specialmente per rimediare a i disordini , e alle frodi, che possano succedere nella nostr' arte. Finalmente dichiariamo , che quantunque in questi capitoli fino a tutto il *Cap. X.*, ne quali discorresi de i *Colori*, abbiamo dato alcune regole tanto generali , quanto particolari in ciascun colore , con tuttociò la perfezione di essi non si potendo determinare con facilità senza la preventiva replicata esperienza; perciò si riserva al Consolato la facoltà di disporre diversamente dopo sentiti li Maestri Tintori, e dopo fatte le sudette esperienze : Ed in quanto a i cali, che fanno le sete dal crudo al cotto , li Riformatori, de i quali abbiamo discorso nel *Capitolo ultimo del Libro III.* determineranno quello sarà giusto, nel modo , e forma , che ivi abbiamo accennato .

CAPO V.

Del Nero, e Caffè.

PER tingere il Nero, non si metta più d'una libra di Galla per ogni libra di seta, la quale si faccia bollire con detta Galla, lasciandovi in fusione la seta non più d'ore ventiquattro. Dopo di che si faccia venire a bollore il Nero, mettendo in questo la proporzionata dose di Vetriolo, Gomma d'albero, e limatura di Ferro. Qual dose per ogni cento libre di seta dovrà essere la Gomma libre quarantacinque, il vetriolo libre tredici, e la Limatura libre dieci, colla tolleranza però di poco più o poco meno del respettivo peso delli tre riferiti ingredienti. Nel Caffè dovrassi por la seta in Alume di Rocco, e si farà bollire lo Scotano per giungere al color d'oro più, o meno carico, secondo che dovrà esser più, o meno cupo il Caffè, ponendovi il Verzino, e Campeggio necessarj per formare questo colore. Finalmente vogliamo, che con tutta diligenza si formi il color di Nottola, nel quale (e non già nel nero) dovrà esser tinta la sola Tela delli Velluti neri, nei quali però vogliamo espressamente, che il Pelo, e la Trama sien tinti neri a perfezzione.

CA-

CAPO VI.

Del Ponsò incarnato, Rosa, e Cremisi fino.

NEL Ponsò fino si dovrà prima dar il color d' oro di Terra d' Oriano, e ad ogni libra di seta cruda si metteranno sette libre di Zaffrone ben lavato, spremuto, e purificato, e dopo averlo ridotto in polvere, vi si aggiungerà mezz'. oncia di feccia per ogni libra di detto Zaffrone, quale incorporato con essa feccia, e poi raccolto in un panno, si metterà nello scolatore, da cui caderà liquido nella caldara: avvertendo però di framnischiare una foglietta d' agro di Limone per ogni libra d' esso Zaffrone. Con la medesima dose di Zaffrone, ed agro si farà l' Incarnato fino, senza però, che in questo si debba tinger prima la seta di color d' oro, come è necessario per l' altro sopraccennato colore. Nel Rosa fino si metteranno due libre di Zaffrone per ogni libra di Seta cruda, con due fogliette d' agro di Limone, e tanto nell' una, quanto nell' altra di queste due ultime Tinte si scemerà proporzionatamente la dose del Zaffrone, e dell' agro, a misura del colore men carico, e più pallido, che li committenti brameranno, secondo le mostre. Finalmente nel Cremisino fino, quante saranno le libre di Seta vi si metteranno tante mezze libre d' Alume di Rocco, dal quale si leverà dopo esservi stata per lo spazio di dieci o dodici ore all' incirca. Quindi lavata, sbattuta, e scaldata in acqua, richiede tre once di Coccinigli pestata per ogni libra di Seta cotta. Intorno a tutti li sudetti colori

lori, sebbene quando questi debbano essere, e si vogliano fini, non possano tingersi in colori falsi, o ordinarj; contuttociò seguitando lo stile dell' altre Piazze, e dichiariamo, che li Rasi di color rubbino cremisi, Ponsò fino, color di Rosa, ed altri colori fini, si possino tramare di color ordinario, nelle portate però di color fino, come pure nelli Velluti de' sudetti colori permettiamo, che solamente la Tela, e la Trama possano esser di colori falsi, o ordinarj: Volendo però espressamente, che li Peli di essi Velluti sieno tinti di colori fini.

CAPO VII.

Delli Verdi, Paonazzi, Azzurri, e Torchini celesti.

LI colori Verdi, o altri quì sopra indicati, per cinquanta libre di Seta richiedono tre libre d' Indico, che macinato, e passato per setaccio, riducasi in acqua. Dipoi si porranno a bollire due libre e mezza di feccia assieme con mezzo scorzo di semmola per ogni libra d'Indico. Di questa composizione si farà il Bagno chiaro, ponendolo nella Caldara destinata, che si chiama il Vascello, e quando sarà terminato il bollore, si metterà l'Indico in esso Vascello, quale dipoi coperto si manterrà sempre caldo, sinchè fermentandosi venga a fiorire il colore: avvertendosi, che tanto il Verde, quanto il Paonazzo bisogna prima allumarli; colla differenza però, che avanti di calarli nel Bagno sudetto, il Verde prima tingasi giallo, ed al Paonazzo diasi la tinta rossa. L' Azzurro chiede preventivamente la Tinta Oricella. Ma per

li

li Torchini celeſti non occorrono altri precedenti colori, baſtando, che la Seta prima di calarla nel Bagno, ſia bianca perfettamente.

CAPO VIII.

Del Palombino, Cenerino, e Somiglianti.

NEL Palombino, Cenerino, di Prencipe, ed altri ſimiglianti colori, dopo che la Seta ſarà ſtata lavata, e cotta, come abbiamo ordinato generalmente ſempre doverſi fare, vogliamo, che benbene ſi ſtiri, e quindi ſi paſſi nella Tinta negra coll' acqua miſchia, più o meno, ſecondo il colore più cupo, o più chiaro, col quale vorrà tingerſi la medeſima Seta, la quale ſuſſeguentemente alzata dalla detta acqua nera, dovrà diligentemente lavarſi nell' acqua chiara, mutandoli in fine il Bagno con quella compoſizione, che ſecondo le moſtre, il colore richiederà.

CAPO IX.

Del Ponsò falſo, Roſſo, Amarante, e ſimili.

AD effetto di formare il Ponsò falſo, dovrà la Seta prepararſi col color d' oro di Terra d'Oriano, e poi ben lavata, allumarſi con due in tre oncie di Allume di Rocco per ogni libra di ſeta cruda, e ſuſſeguentemente ſi metterà in acqua calda, buttandoci ſopra il Bagno di Verzino; e dopo che ſarà arrivata a colore, ſi dovrà eſtr arre dal

dal Bagno, con lavarla di nuovo. La ſteſſa doſe d'Allume, ed il bagno ſteſſo di Verzino, ſerviranno per li colori Roſſo, Amarante, Roſſino, Gridellino, e Marignano, li quali però (a riſerva del Roſſo) dovranno voltarſi col bagno della Feccia.

CAPO X.

Del Color di Giunchiglia, e d' Oro.

TAnto il Color di Giunchiglia, quanto il color d' Oro, richiede l'Allume, come ſopra, e di poi l' erba gialla, colla differenza tra loro, che nel primo s'aggiungerà la Terra d' Oriano, e nel ſecondo vi ſi me terà la Tinta di Scotono, con quella doſe, che ſarà proporzionata al colore, più o meno carico. E queſto ancora dovrà oſſervarſi nelli colori Camozzi.

CAPO XI.

Dell' Indrappare.

AFinchè li Mercanti Indrappatori poſſano ben regolarſi nella qualità, e quantità, e peſo della Seta, che debbono ſomminiſtrare alli Teſſitori per ordire, dove conſiſte la maggior ſoſtanza, e durata de' drappi, vogliamo, e ſtatuiamo, che ſi oſſervino le infraſcritte ordinazioni, nelle quali, quando faremo menzione delle portate, dichiariamo, che ogni portata ſia, e debba conſiſtere in fila ottanta di Seta filata, e torta a due capi,

e colle

e colle regole prescritte di sopra nel *primo libro capo* 17. ed in questo istesso *libro* 2. *cap*. 3. Dichiariamo inoltre, che la quantità delle suddette Portate ne' respettivi drappi, peso di ordito a canne, peso di trama parimente a canne, e peso tutto assieme di ciascun drappo a canne, non s' intenda mai poter esser meno delle portate, e peso, che si prescriverà ne' suoi respettivi luoghi, ma sia in facoltà, ed arbitrio de' Mercanti Indrappatori di poter fabricare con maggior quantità di portate, e peso, di quel che verrà ordinato ne' seguenti Capitoli, e non giammai minore; Il che onninamente si proibisce. Dichiariamo innoltre, che quando si discorrerà del detto peso, intendiamo del peso, che le medesime portate debbono aver tutte assieme per ogni canna della loro lunghezza, la gravezza del qual peso intendiamo essere indifferentemente in tutti i colori, a riserva del nero, nel quale il peso generalmente prescritto, dovrà crescersi a proporzione di cinque denari per ogni oncia, che sarà nominata: E questa sia regola generale in tutti quei casi, ne quali del color nero non sarà da noi stata fatta espressa disposizione.

CAPO XII.

De' Drappi lisci, o piani, e prima de' Taffettà, Nobiltà, e Spomiglioncini.

PRimieramente i Taffettà da sciarpe, soliti farsi più communemente in altezza di palmi due, e un quarto, avranno ventiquattro portate del peso d' un oncia, e con la loro trama dovran pesare oncie due, e mezza.

Quelli

Quelli da calice in altezza di palmi due, e mezzo, avran portate trenta d' oncia una e una quarta, e con la sua trama peseranno almeno trè oncie, parlando del nero, con doversi ne i colorati osservare la proporzione, altre volte indicata. Gli altri poi nell' ordinaria altezza di palmi quattro, si fabricaranno con quarantadue, e mezza portate pesanti un oncia, e mezza, che con la sua trama debban pesare quattr' oncie, e denari sei, intendendosi però de i colorati.

La Nobiltà parimente colorata di questa medesima altezza, vogliamo, che abbia ottanta portate, che peseranno tre oncie, e con la trama peserà sei oncie e mezza, e dovrà lavorarsi a due spole.

Lo Spomiglioncino nero della sudetta altezza, lavorato a due capi, avrà ottanta portate con Seta di tanto nervo, che faccia pesarle cinque oncie, e mezza, e lavorato a due spole con la sua trama riccia, debba pesare nove oncie, e tre quarte. Che se dovrannosi tessere spomiglioncini neri a un capo solo, si ordiranno colle suddette ottanta portate pesanti cinque oncie, e lavorati parimenti a due spole, e trama riccia, debban pesare otto oncie, e mezza, colla sua proporzione, rispetto alli colorati, secondo la regola prescritta di sopra nel precedente Capitolo. Il Fajone negro, che si chiama spogliato, nella riferita altezza di palmi quattro, dovrà aver l' istesso numero di portate, e peso, colla differenza, che la trama di esso dovrà lavorarsi a due spole con un capo di Follero fino, e l' altro di Seta mezzareccia. Nell' altra sorta di Fajone andante, sarà la trama di tutto follero polito, e fino, dovendosi però in quanto all' ordito, e peso delle por-

portate, osservare esattamente quanto abbiamo prescritto quì sopra.

CAPO XIII.

Dell' Amuer.

ORdiniamo parimenti, che l' Amuer andante in quattro licci con palmi due d' altezza, il quale con più proprio nome si chiama *Tabì*, abbia portate quaranta, pesanti due oncie, e dicidotto denari, il quale con la sua trama debba pesare oncie sei. L' Amuer in sei licci dovrà avere sessanta portate del peso di tre oncie, e colla trama vogliamo, che pesi sei oncie e mezza nell' altezza di due palmi, con crescere portate, e peso quando si vorrà fare d' altezza maggiore. L' Amuer tramato in pelo all' uso di Genova nell' altezza di due palmi, e mezzo franco di cimosa, sarà di portate settantacinque col peso di cinque oncie nel color nero, qual peso colla trama di pelo dovrà crescere a proporzione della gravezza di esso pelo. Li manti ricci parimente neri dovrannosi fabricare in portate quaranta, pesanti due oncie, e mezza per l' altezza di palmi due, e colla sua trama mezza riccia non dovranno esser minori di sei oncie. Finalmente l' Amuer in capicciola, e seta colorato liscio, che altrimenti suol chiamarsi *Tellettone*, dovrà aver quaranta portate di un' oncia, e tre quarte per la sua altezza di due palmi, e tramato di capicciola perfetta a due capi, vogliamo che pesi in tutto sei oncie, e una quarta.

CAPO XIV.

Delle Lame, Raſi piani, e Saja Spina.

PEr terminare le regole de' lavori piani, o liſci, che ſono in uſo, vi reſta da diſponere delle Lame, Raſi piani, e Saja ſpina: che però vogliamo, che nelle prime le portate ſieno cinquantaquattro di oncie due e mezza, le quali con trama di tutta Seta perfetta, e d'ottima qualità, compreſovi anche il cartolino sì d' oro, come d' argento, debbano peſare ſette oncie in circa. E riſpetto alle mezze lame ſi oſſervi in quanto alla Seta la ſteſſa regola, ma riſpetto al peſo di tutto il drappo, per eſſervi minor quantità d' oro, e d' argento, dovrà lo ſteſſo drappo aver di peſo mezz' oncia meno per cagione del minor cartolino. Il Raſo liſcio di paragone dovrà aver ottanta portate di oncie tre, e dopo che ſarà ſtato teſſuto, dovrà peſare oncie ſei, e una quarta coll' altezza di due palmi, e un ottava, franchi di cimoſa, la quale ſarà compoſta di otto ſtriſcie, quattro di un colore, e quattro di un altro ne Raſi colorati. Il nero poi colla ſteſſa altezza, e cimoſe, ſi farà colla ſteſſa regola, oſſervando nel peſo la ſua proporzione. Il Raſo alla Ruſſiana dovrà eſſere in altezza di due palmi franco di cimoſe compoſte di ſei ſtriſcie, tre di uno, e tre d' un altro colore, ſecondo che converrà al color del drappo, ed in portate ſeſſantaſei lavorato con pettine in 22. peſerà nell' ordito due oncie e mezza, e colla trama arriverà a cinque oncie. Li Raſi alla Luccheſe della medeſima altezza

con

con due ſtriſcie di un colore, e due di un altro, avranno portate cinquanta, in pettine venticinque, e peſaranno un oncia e mezza, che colla trama dovran peſar oncie tre &c. Soglionſi ancora fabricare li Raſetti nell' altezza di due palmi, tramandoli in filo, e queſti conterranno quaranta portate d' un oncia, e ſi trameranno in lino, e proibiamo eſpreſſamente la canapa. Provvedendo in ultimo alla Saja ſpina, quando queſta ſia di quella, che ſuol uſarſi per fodere d' abiti nell' altezza de' ſudetti due palmi, dovrà teſſerſi in quarantacinque portate di due oncie, e teſſuta colla ſua trama debba peſare oncie quattro. La Saja ſpina più greve per veſtire, ſi fabricarà nella ſudetta altezza con ſeſſanta portate di due oncie e mezza, e colla trama dovrà peſare cinque oncie e denari dodici: che ſe verrà fabricata in altezza di palmi quattro, o altra, per comodo del publico, la quale paſſi l' accennati due palmi, vogliamo, che tanto la Saja ſpina leggiera per fodere, quanto la greve per gli abiti, abbia il creſcimento delle portate, e peſo, a proporzione.

CAPO XV.

Delli Drappi a opera, e prima delli Damaſchi.

ORdiniamo, che per quei Damaſchi, li quali avranno l'altezza di palmi due franchi di cimoſe, le portate non ſieno in minor numero di ſeſſanta, peſanti oncie tre, che colla trama dovran peſare ſei oncie e mezza. Per quelli poi, che ſi lavoreranno in palmi due, e mezzo, la tela dovrà ordirſi con ſettantacinque portate, il

peſo

peſo delle quali ſia di oncie tre e mezza, le quali colla trama arriveranno a ſette oncie e una quarta: Che ſe occorrerà far li Damaſchi di altezza maggiore, ſi augumentaranno le portate, e il peſo, a proporzione. Le ſudette regole però non avran luogo ne' damaſchi per cieli da carrozza, nelli quali, benchè ſi giunga all' altezza di palmi tre, tuttavia lavorandoſi più leggieri, baſterà porre in queſti portate ſeſſanta del peſo di due oncie, e teſſuti avranno il peſo di oncie quattro e mezza.

CAPO XVI.

Delli Raſi Damaſcati, ed altre Opere.

NElli Raſi damaſcati, alti palmi due franchi di cimoſe, tanto per uſo di Chieſe, quanto per veſtire, ſi metteranno ottanta portate col peſo di tre oncie, e colla trama debban peſare ſei oncie e mezza; talvolta però potendo riuſcire l'orſojo di maggior gravezza, baſteranno portate ſettanta due, le quali uguaglino il peſo quì da noi ordinato: e per diſtinzione degl' uni dagl'altri, dovrà inviolabilmente oſſervarſi, che alli primi di portate ottanta, ſi mettano quattro ſtriſcie bianche, e quattro verdi per parte, mutandole ſecondo richiederà il colore del drappo, e gl' altri di portate ſettantadue; avran tre ſole delle ſtriſcie ſopraccennate. Quando voglia fabricarſi il Raſo alla Perſiana nella ſudetta altezza, dovendoſi armare due tele, quella del raſo, vogliamo che ſia delle ſteſſe portate ottanta, che abbiamo detto in principio; e quella del pelo abbia quaranta portate, che tra l' une, e l' altre

e l' altre unite assieme pesino tre oncie, e una quarta: come pure ottanta portate si mettano per li Rasi spolinati, o a traverso, con avvertire in primo luogo, che il peso di esse basterà che arrivi a tre oncie e mezza: ed in secondo luogo, che volendovisi far il pelo per ornamento del drappo, questo non dee diminuire, nè il numero delle portate della tela, nè il peso delle medesime: E lo stesso appunto si praticarà per li Rasi damascati spolinati, con regolare innoltre il pelo in quella quantità, che a proporzione richiederà il drappo, e sua opera. Finalmente per l' Amuer damascato da ondare, l' ordito sia di ottanta portate di tre oncie, e colla trama debba pesare sei oncie.

CAPO XVII.

Delle Stoffette.

LE Stoffette a mezzo dente, quando si faranno con quaranta portate di tela, ed innoltre fra tutti e due li peli, altre portate quaranta simili, col peso in tutto di tre oncie, vogliamo che sieno distinte con tre cordelline per parte, torte a più capi, dello stesso colore del Drappo. Quando poi saranno a terzo dente, che richiede le stesse portate, e peso, colla sola diversità del lavoro, saranno contradistinte con cinque cordelline simili per parte. Nelle Stoffette a quarto dente si metteranno le stesse portate ne i peli, ma quelle della tela dovranno esser ottanta, di peso oncie tre, e 18. denari, alle quali da una banda, e dall' altra si metteranno sei

Cor-

cordelline; che se per cagione dell' orsojo di maggior nervo, e gravezza, gl' Indrappatori conosceranno, che al sudetto peso arrivar possano portate settantadue di tela, e trentasei de' peli, potranno allora, e non altrimenti lavorar queste Stoffette coll' accennata minor quantità di portate, ponendo anche in queste il medesimo numero di sei cordelline. Nel tesser finalmente le Stoffette rasate in altezza di due palmi, la tela avrà portate sessanta, e quaranta di pelo, col peso in tutto di tre oncie, e dello stesso colore della tela, vi si porranno sei cordelline per parte, le quali si cresceranno fino al numero di otto per parte, quando la tela si faccia di portate settantadue, e venti sette di pelo, col crescimento del peso a proporzione.

CAPO XVIII.

Delli Grisetti, e Nobiltà in Opera.

PEr li Grisetti della consueta altezza di palmi due, tanto allorchè saranno, quanto ancora quando non saranno spolinati, sarà ordita la tela di quaranta portate, ed altre quaranta di pelo, col peso di tre oncie e mezza ne i primi, e di sole oncie tre ne i secondi. Quando poi gl' accennati Grisetti saranno tramati in capicciola, si permette, che si calino sei portate sì nella tela, come nel pelo, talmenteche bastino sole sessant' otto tra tutte e due, ed il peso sarà due oncie e una quarta. La Nobiltà in opera d' altezza di palmi quattro, conterrà ottanta portate pesanti nella sola tela due

due oncie, e mezza; Che se si fabricheranno all'altezza dell'uso di Francia, che soglion dirsi *Lustrini in Opera* di due palmi, e un quarto, allora si metteranno nella tela portate cinquanta del peso di un'oncia e mezza; Ed innoltre si aggiungeranno, tanto nel primo, quanto nel secondo caso, quelle portate, e peso di pelo, che richiederà la diversità dell'opera.

CAPO XIX.

Delli Velluti.

IN tutti li Velluti, o sieno piani tagliati, o sieno ricci (de quali quì discorriamo, fino alli Velluti ad uso di Genova) se saranno di due palmi, si metteranno portate sessanta nel pettine di ottocento denti, col peso di due oncie e una quarta, e solo varieranno tra loro nelle portate del pelo, talmente che li Velluti rinforzati con un semplice pelo, avranno il detto pelo in venti portate d'un oncia e tre denari: che sebbene li Velluti a un pelo e mezzo, avranno portate quaranta di esso pelo, con un filo doppio, e l'altro scempio, e quelli a due peli richiedino le stesse portate, con ordire il pelo tutto a fil doppio; contuttociò il peso prescritto dovrà essere per ambedue in un un'oncia e sei denari, ed il crescimento di due altri denari sarà sufficiente ne Velluti a due peli e mezzo, quantunque le stesse portate quaranta debbano in quest'ultimo esser ordite con un filo a due, e un filo a tre. Quando poi si vorrà fabricare il Velluto a tre peli, in questo caso il pelo dovrà esser pari-

 men-

menti di portate quaranta, torto con tre capi, che in sostanza venghino a far sessanta portate, di peso un'oncia e una terza; e se farassi a quattro peli, saranno le stesse portate quaranta di pelo, ma però torto a quattro capi, che vengano a fare ottanta portate pesanti nel pelo un' oncia e quattordici denari, oltre le due oncie e una quarta, che dovran pesare le sessanta portate della tela necessarie in tutti li detti Velluti, come abbiamo detto in principio. E perchè il Publico non sia defraudato, e possa conoscer la diversa qualità del Velluto, commandiamo, che le cimose abbiano diversa quantità di strisce per parte, secondo la diversa quantità de' peli, che averà quella specie di Velluto, con lasciar nel fine del detto Velluto il pedone del pelo, che faccia vedere, se le fila sono intorte un pelo coll' altro. E dichiariamo falso il Drappo, qualunque volta col pedone non corrisponderà la cimosa. Venendo a discorrere de Velluti ad uso di Genova, siccome questi si fabricano con altezza un poco maggiore degl' altri, così la tela di essi vogliamo, che sia sempre di portate sessantatre, pesanti due oncie e mezza in Pettine di denti ottocento quaranta: Il pelo varierà a misura della varietà de Velluti, secondo la proporzione indicata di sopra tanto nel peso, quanto nell' orditura de' fili, e delle portate. Siccome però tanto nelle Piazze forastiere, quanto in Roma si suole fabricare il Velluto alto palmi due e mezzo per uso di Parati, Carrozze, e altro; così in questa sola sorta di Velluto permettiamo, che l' unica tela, ma non già il pelo, ne la trama, sia di Seta biscotta, la qual tela avrà portate quarantacinque di due oncie e mezza, con quella quan-

tità

tita di peli, che si vorra fabricare, li quali verranno contradistinti colle cimose, e pedone, come abbiamo detto di sopra, e dovranno aver la trama di tutta Seta buona e perfetta: E tutte le regole quì sopra ordinate, avranno luogo in tutti li sudetti Velluti piani, o sieno questi col Pelo tagliato, o pure senza tagliarlo, che si chiamano *Velluti Ricci*.

CAPO XX.

Delli Velluti Rabescati, o Fiorati.

NEll' indrappare questi Velluti, che si lavorano a rocchettini con riccio, e taglio a fondo raso, Spina, o Tabì, dell' altezza di due palmi, si farà la tela di sessanta portate, pesanti due oncie e tre quarte, con aggiungervi le portate, e il peso del pelo a proporzione dell' opera, le quali però non possano esser in minor numero di venti, col pettine di ottocento denti. Che se li suddetti Velluti a opera vorranno farsi di maggior altezza, si dovranno crescere a proporzione le portate della tela, ed il loro peso, con avvertire innoltre di metter le portate del pelo secondo la maggior altezza, e la diversita dell' opera. Il Felpone avrà quaranta portate di tela, di due oncie di peso, con dieci altre di pelo, e volendolo fare di portate trentasei di tela, il peso di essa dovrà nondimeno esser lo stesso, ed il pelo portate nove: E nelle Pennine all' Olandese, la tela sara di quaranta portate, pesanti due oncie e mezza in quattro licci, ed in altri quattro licci si metterà il pelo proporzionato.

CAPO XXI.

Degli altri Drappi a Opera, che talvolta possono esser in uso.

Cinquanta portate, comandiamo, che si mettano fra tela, e pelo ne i Broccatelli tramati in filato, di peso oncie due e mezza, per li due palmi di altezza; quale volendosi crescere, si cresceranno portate, e peso a proporzione: Cinquantaquattro poi saranno per l'Amuer a spoglia di serpe, col peso di tre oncie in detta altezza di due palmi. A sessanta vogliamo, che arrivino li Tabì dell'altezza riferita, che si chiamano Trionfanti, nelli quali, quando s' indrapperà color fino, cioè Ponsò, Incarnato, e Rosa, parimenti color fino, e non falso, dovrà esser il colore della Spola di Piano. Pure lo stesso numero di portate vogliamo, che contengasi nell' Amuer a tocchi ad uso di Francia, alto come sopra, col peso però di quattr' oncie. Altrettante portate avranno li Fazzoletti a spina, sebbene sian alti tre palmi, col solo peso d' un' oncia e mezza. Sessanta ancora ne avranno tanto le Ferrandine ad uso di Pianete, e Paliotti, col peso di oncie due ed una quarta, quanto li Dobletti al detto uso, con doversene però in questi distribuire trenta portate nella tela, e trenta nel pelo, pesanti in tutto oncie due. Come pure lo stesso numero di sessanta prescriviamo nelli Grasè Spolinati, col peso di tre oncie, e richiedendosi il pelo proporzionato all' opera, nulladimeno vogliamo, che le portate della tela non si diminuis-

nuiſcano, ma ſieno le ſteſſe portate ſeſſanta; come tante ne preſcriviamo anche ne Luſtrini ſpolinati, come ſopra, peſanti due oncie e mezza. Ed in queſti la Spola, che forma il Luſtrino, ſi dovrà paſſar due volte, mutando il piede ſecondo l'uſo dell'arte. Di portate ottanta ſi ordiranno tanto gli Amuer ſpolinati con oro, ed argento, o tutta ſeta, in altezza di due palmi, che averanno il peſo di tre oncie e tre quarte, quanto li Gorgarani; con che però a queſti ſi aggiungano altre portate venti di pelo, e che il peſo di tutte ſia di oncie quattro. Con cento venti portate ſolite ſi ordirà la tela nelli Cammellotti in ſeta dell'altezza accennata; le quali però ſi riducono a ſeſſanta d'orſojo raddoppiato, e ritorto di due diverſi colori, permettendo, che in queſti la trama ſia di lavorino tinto crudo, colle cimoſe, due di un colore, e due di un altro.

CAPO XXII.

Delli Veli.

TRenta portate e mezza richiede il Velo dì retino, trentatre il Crivelletto, trentacinque il Velo col filo ad uſo di Fiandra, e tutti ſi faranno in due licci. Li Zegrini poi a quattro, ſei &c. ſino a ſedici licci, ſi lavoreranno in trentaſei portate, ed il Baſtardone di mezz' onda in due licci, ordinarſi con portate quaranta, dovendoſene creſcere altre quattro per i Veli luſtri ondati alla moda di Francia. Ma per li Spolinati a fiori, biſogneranno portate cinquanta; e ſino a ottanta ſe ne porranno

ranno ne Damaſchetti a fiori ad uſo de Veli; permettendo in queſti, che anche l'ordito ſia crudo, che volgarmente ſi chiama *Biſcotto*.

CAPO XXIII.

Delle Trame.

QUelle Trame, delle quali non è occorſo diſcorrere preciſamente ne precedenti Capitoli, vogliamo che tutte ſieno di ſeta lavorata, nel modo accennato di ſopra nel *Cap. 16., e 17. Lib. Primo*, e reſpettivamente nel *Cap. III. di queſto Libro*: e che ſia totalmente pura, e perfettamente polita, non già miſchiata, o altrimenti mezza ſeta, a riſerva di quelle tele, che di ſua natura ſi dovranno tramare con follero, o con filato. Che ſe tal volta alcuno de Drappi ſopranomati da qualche particolare ſi richiedeſſe tramato diverſamente, dovrà ricorrer a i Conſoli, che potranno conceder la licenza nel modo appunto, che ſi contiene nel *Capitolo ſuſſeguente*, purchè però non ſervano per venderſi nelle Botteghe.

CAPO XXIV.

De Drappi fuori d' aſſortimento.

DI tutti li ſudetti Drappi abbiamo ſin quì diſpoſto, particolarmente individuandoli, perchè queſti ſono ſecondo l'ordinaria moda, ed uſo. Ma quando alcu-

alcuna persona particolare volesse farli tessere, più o meno ricchi, più o meno leggieri, o con diverso modo di quello che si contenga nelle regole di sopra ordinate, potrà ricorrere a i Consoli, quali colle condizioni infrascritte, che quì s' intendono ripetite, potranno *gratis* concedere la facoltà di far il Drappo con differente peso, trama, lavoro, e numero di portate, purchè quello non si tenga in vendita, nè serva d' assortimento alle respettive botteghe. Quando poi venissero in questa Dominante, come sogliono venire Drappi forastieri, tra quali tal volta ritrovansi eccedenti l' altezza di due palmi, che anche quì possono incontrare il gusto del tempo presente; perciò volendo gl' Indrappatori introdurne la fabrica, anche in Roma, e suo Distretto, dovran fare istanza alli Consoli per l' opportuno decreto; e questi secondo le traccie dimostrate ne precedenti Capitoli, se stimaranno dover concederne la licenza, dovranno assegnare la quantità delle portate, e loro peso, come anche la qualità, e peso della trama, con tutto quello, che crederanno più proprio alla perfezzione de i Drappi forastieri, da introdursi in Roma: La fabrica de quali, senza la sudetta espressa licenza, onninamente proibiamo, affinchè col pretesto di nuove mode, non vengano falsificate.

CA-

CAPO XXV.

Che le Tele ordite si portino al Consolato.

ED affinchè le regole intorno all' indrappare, sieno esattamente osservate, vogliamo, ed ordiniamo, che in Roma, dopo essersi ordita la tela, sia questa dal Negoziante indrappatore accompagnata con viglietto, o bollettino soscritto da esso, o suo Ministro, nel quale sia espressamente individuata la quantità delle portate, del peso, e delle canne, che in longhezza compongono la detta tela, e suoi peli; ed innoltre il nome del Tessitore, e la qualità del drappo da fabricarsi: qual viglietto si debba conservare, o registrare nel Consolato; e se quello sarà, conforme alle regole prescritte nei presenti Statuti, o respettivamente alla licenza, che sarà stata conceduta da i Consoli, allora il detto ordito si restituirà al Tessitore ad effetto di fabricarlo. Che se poi l' accennato viglietto, o bollettino, non avesse la sudetta uniformità colle nostre regole, o colla respettiva licenza accennata, si dovrà ritenere l' ordito, ed il viglietto nel Consolato, con mandare a chiamare il Negoziante indrappatore, e farli render ragione, perchè abbia dato il detto ordine contro li detti Statuti, o respettiva licenza, affinchè si difenda, e giustifichi dalla contravenzione alli presenti Statuti, e se da esso non si porteranno prove, e ragioni bastanti ad escluder la mentovata contravenzione, il detto ordito s' intenderà caduto in commisso, e l'indrappatore incorso *ipso facto* nella pena di sei scudi per can-

canna: Finito poi di tessere il drappo, dovrà il Tessitore portarlo a dirittura al Consolato, perchè ivi si rincontri, se il drappo stesso sia conforme all'ordine dato nel detto biglietto, o bollettino, & a quanto vien prescritto, o nelli Statuti, o nella rispettiva licenza de i Consoli, e ritrovandosi, come sopra fabricato a dovere, si bollerà, e licenzierà, per dover essere direttamente portato alla Dogana secondo il solito. Ma in caso, che il drappo si riconosca fabricato fuori delle regole prescritte dalli Statuti, o dalla respettiva licenza de i Consoli, allora, oltre le pene pecuniarie da incorrersi da i Tessitori, delle quali discorreremo a suo luogo, lo stesso drappo dovrà essere brugiato publicamente, riserbando all' Indrappatore, che non fosse stato complice, le azioni contro il Tessitore &c.

CAPO XXVI.

De i Drappi del Distretto.

AVendo li presenti Statuti la forza di obligare per tutto il Distretto, e perciò dovendosi anche in quello osservare le presenti ordinazioni, nè potendosi commodamente portar l'ordito al Consolato, come si prescrive nel Capitolo antecedente: vogliamo, e commandiamo, che oltre la facoltà de' Consoli, poter anche in esso fare, o far fare le visite, ed altro, come in Roma, per evitare le frodi generalmente intorno a tutto quello, di che dispongono li Statuti, il drappo non si possa inviare a Roma, se non col segno della Dogana,

onde partirà colla descrizzione della qualità di esso firmata dal Giusdicente del Luogo; E giunto nelle Dogane di Roma, di lì non si licenzierà, se prima non sarà visitato almeno da un Consolo, che riconoscendolo fatto secondo il presente regolamento, vi apporrà il sigillo dell'Università, e poi col bollo delle dette Dogane di Roma dovrà consegnarsi a chi spetta, altrimenti sia in frode, oltre le pene prescritte a suo luogo nel *terzo Libro cap. 9.*

CAPO XXVII.

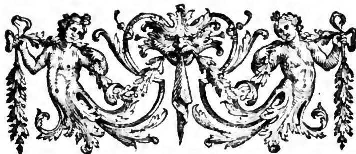
Delle Trine, Galloni, Fettuccie, e simili.

ATtesochè le Trine, Galloni, Fiocchi, Fettuccie, ed altro simile, non hanno un determinato regolamento, poichè molte volte dipendono da i diversi voleri delle persone, che le commettono; e potendo in tali generi succedere, come succedono, molte frodi, ordiniamo, e commandiamo, che di tutte le predette, ed altre cose di lavoro di piccola spola, e navetta, sì di quelle che saranno commesse da i particolari, come anche di quelle che saranno fatte per vendere, debbasi ritenere nelle botteghe un libro, nel quale si registri la qualità de' lavori fatti, e da farsi, cioè, se sieno di tutta seta, se di seta, e follero, se mischiate con filo, bambace, o altra materia, e da chi siasi avuta la commissione, ed a chi respettivamente sia stata venduta la detta merce, per quella qualità, che sarà registrata nel libro. Che se sarà ritrovata cosa alcuna in casa, o bottega,

non

non registrata in detto libro, o di qualità diversa, o in qualche parte adulterata, o taciuto, o variato il nome del committente, o del respettivo compratore, s' intenda esser frodo, oltre le pene delle quali discorreremo a suo luogo.





LIBRO TERZO

CAPO PRIMO

DELLA GIURISDIZIONE DEL CONSOLATO.

SEBBENE il Consolato, e suoi Consoli, Sindici, ed altri Uomini, non eserciteranno giurisdizione contenziosa in virtù di proprio diritto, nè formeranno propriamente Tribunali, ma saranno semplici esecutori delle presenti ordinanze, come Ministri dependenti in tutto e per tutto dall' Emo, e Rmo Signor Cardinal Camerlengo, e Monsignor Illmo suo Uditore: Contuttociò vogliamo, e ordiniamo, che nella materia di contravenzione alli nostri Statuti riguardanti tanto il Consolato, quanto tutta l' Arte, e nelle pene per detta occasione, e parimenti nella liquidazione del debito del Camerlengo, come abbiamo disposto nel *libro* I. *Cap.* VII., ed in ogn' altra sorta di debitore del Consolato, ed esazzione degl' emolumenti delle Patenti, rifiuti, tasse, pene, o altro debito, e interes-

teresse, come pure in ciò, che riguarda le persone particolari tra loro, rispetto a tutti gli uomini sottoposti all' Arte, in quelle sole controversie però, che riguardano mercede di operarj, non eccedente la somma di scudi venticinque moneta, procedano essi Consoli, come deputati da Sua Emza *manu-regia, et sola facti veritate inspecta*. E da quello, che li medesimi risolveranno, non si ammetta alcun ricorso sospensivo, nè si attenda veruna inibizione di alcun Giudice, o Tribunale, o citazione anche *ad dicendum contra Rescriptum &c.*; ma si debba sospendere ogni resoluzione, o esecuzione, unicamente quando per parte di chi si sentirà gravato, si porti *Rescritto speciale* di Nostro Signore, o dell' Emo Signor Cardinal Camerlengo, e Monsignor Illmo, e Rmo suo Uditore, con esibirlo effettivamente, e originalmente alli Consoli, o uno di essi, o respettivamente alli Sindici. In tutte le altre cause poi non espresse di sopra, si facciano le dovute istanze ne' proprj Tribunali secondo la ragione, le riforme, e la prattica; con questo però, che le perizie, e tasse de' conti in cose riguardanti l' Arte della Seta, nè d' accordo stragiudiziale, nè con decreto d' alcun Giudice, o Tribunale, nemmeno di consenso delle parti, sotto pena di nullità, non si possano mai commettere ad altri, fuorchè alli Consoli, li quali però secondo la loro perizia, e coscienza faranno la loro relazione, con riportarne a proprio loro beneficio la dovuta mercede, la quale vogliamo, che sia il due per cento di tutta la somma, sulla quale avranno fatto la perizia, da ripartirsi gl' emolumenti suddetti del due per cento in due parti uguali tra tutti e due li Consoli. Che se per cagione

di

di proprio interesse, o di congiunzione di sangue sino al terzo grado, inclusivamente computato, secondo le disposizioni Canoniche, li Consoli, o uno di essi fosse giurato a sospetto da una delle parti; allora in luogo del ricusato, si prescelga altri del corpo del Consolato, e degl' altri sottoposti all'Arte, secondo la materia, di che si tratterà.

CAPO II.

Delle Visite.

AVendo li Consoli facoltà di visitare le Botteghe, e Negozj di tutti li sottoposti all' Arte, come abbiamo ordinato nel *primo libro al cap.* 5., ed altrove ancora abbiamo accennato; perciò commandiamo, e ordiniamo, che tutte le suddette persone in ogni tempo, e congiuntura, che saranno visitate, debbano aprire a i Consoli, o altri Visitatori legitimamente deputati, le porte delle loro Botteghe, e Negozj, ed Officine; ed inoltre quegli armadi, o altri repostigli, dove terranno le Sete, ed ordigni, come verrà loro ordinato sul fatto, sotto pena a chi contraverrà di scudi venticinque moneta, che s' intenda incorsa *ipso facto*, da esiggersi subito colla *manu-regia*: E chi mancasse gravemente di rispetto a i Consoli, ed altri Officiali del Consolato, o Visitatori, come sopra, tanto nell' occasione delle Visite, quanto in qualsivoglia altra occasione di esercitare il loro officio, oltre la suddetta irremissibil pena, si possa immediatamente da i Consoli, o con precetto penale sequestrare in casa, o anche far carcerare il delinquente, secondo la qualità delle

delle mancanze, e le diverſe circoſtanze da dover ſtare il Reo in detto ſequeſtro, o carcere a diſpoſizione di Sua Emza, o di Monſignor Uditore del Camerlengato per l' incorſo di altre pene anche corporali ad arbitrio de' ſopraccennati noſtri Superiori.

CAPO III.

Della Validità degli Atti.

LA validità degl' Atti del Conſolato conſiſterà nell' eſſer fatti a forma delle preſenti ordinanze: Imperocchè tutti gl' Atti d' elezzione di Officiali deſcritti ſopra *nel primo libro al capo* 4., *e ſeguenti*, li Congreſſi particolari, e Congregazioni generali, che ſaranno ſtati fatti, e reſpettivamente adunate ſenza oſſervare quanto abbiamo preſcritto, dichiariamo eſſer nulli, e come ſe fatti non foſſero, ancorchè neſſuno opponeſſe la nullità ſuddetta. Imperocchè vogliamo, e ordiniamo, che il Conſolato ſia guidato, e ſi conſervi ſecondo le preſenti regole da noi ſtabilite, e non altrimenti, in quello, dove li preſenti Statuti anno diſpoſto; e dove diſpoſto non hanno, vogliamo, che ſi ricorra allo Statuto di Roma, ed in ultimo al *Jus commune*: Con queſto però, che non s' intendano mai eſſervi Ferie, ſe non quelle delle Feſte di Precetto in onore di Dio, e nelle dette Feſte ancora ſi poſſano talora far convocare li Congreſſi, e Congregazioni generali ad arbitrio de' Conſoli, quale dovrà eſſer diſcreto, riſpetto alle Feſte ſuddette.

CA-

CAPO IV.

Delle Ammiſſioni.

CHiunque in ogni futuro tempo deſidererà d' eſſere ammeſſo al Corpo del Conſolato, con memoriale ſottoſcritto di proprio pugno, e diretto alli Conſoli, ſi porterà alli Sindici, eſprimendo in eſſo li proprj requiſiti, e ſpecialmente quello più ſoſtanziale di aver ſufficiente fondaco per eſſer Negoziante Indrappatore di Seta, e di eſſer di buona fama, e Criſtiano, e Cattolico. E per maggior ſpiegazione de i requiſiti, dichiariamo, che quelli i quali preſentemente, cioè dentro il termine di ſei meſi, da computarſi dal giorno della publicazione de preſenti Statuti, vorranno eſſer ammeſſi nel Conſolato tra gl' Indrappatori, debbano moſtrare di aver eſercitata la profeſſione d' Indrappatore di Seta, almeno per lo ſpazio d' anni cinque, con Fabrica, e Filatorj del proprio, e libri neceſſarj per queſto lavoro, cioè libri di Maeſtro, di Teſſitori, di Filatori, Tintori, e ſimili, con un congruo aſſortimento, e fondaco aperto. E queſti, oltre l'obbligo di prender la patente di primo grado, della quale diſcorreremo in appreſſo a ſuo luogo, debbano anche pagare la loro tangente delle ſpeſe, che ſaranno ſtate fatte, e che ſi faranno per l' erezzione del Conſolato. Quelli poi, che in futuro, cioè dopo il detto tempo vorranno eſſer ammeſſi, commandiamo, che debbano aver fatto prima il noviziato di due anni almeno ſotto il Maeſtro Teſſitore, e Filatoraro, affinchè poſſano ben diſcernere,

re ; come si debbano lavorare li Drappi, e respettivamente le Sete ; e dopo tal noviziato debbano fare l' altro di tre altri anni in un fondaco di Mercante Indrappatore di Seta, per ivi apprendere simil commercio. Compiti li quali cinque anni delli due suddetti noviziati,esibiranno agli Officiali del Consolato li respettivi atteslati colla notula giurata di possedere almeno scudi 4000. di capitale suo proprio tra Drappi, e Stilj, ed altre Seterie, come sopra. E dopoche gli Officiali averanno esaminati li requisiti enunciati in questo Capitolo, prenderanno la doyuta esatta informazione, quale sarà da loro riferita in uno de congressi particolari ; ed il resultato di detto congresso, nella maniera, che abbiamo ordinato nel *Cap.* 5. e nel *Cap.* 12. *del Primo Libro*, si referirà da uno de Consoli nella Congregazione generale legittimamente intimata, quale risolverà quello, che crederà convenire, come nel *d. Libro I. Cap.* 13., sarà permesso a qualunque persona, non impedita da i presenti Statuti, di aprire, e ritenere uno, o più Fondachi di proprio conto sotto l' altrui nome, e quelli far esercitare da persona, purchè ciaschedun Fondaco venga intestato in persona distinta, ed esercitato da persona diversa, che siano approvate, ed ammesse dal Consolato per Negoziante Indrappatore, nel modo, e modi, quì, ed altrove riferiti, purchè una tal persona, in cui sarà intestato il Negozio, abbia i requisiti prescritti ne i detti Statuti. Nel qual caso non solamente la persona, come sopra ammessa, ma ancora tal fondaco, o fondachi dovranno restar soggetti al Consolato, ed il capital de' medesimi obbligato per la fedele osservanza, e pene, dalli Statuti comminate, come

fosse fondaco, e capitale della stessa persona proposta, ed esercente.

CAPO V.

Delle Patenti.

SIccome a tenore del *Cap.* I., *e* II. *del primo Libro* de presenti Satuti ciascun esercente la nobil' arte della Seta dovrà prendere dal Consolato la Patente proporzionata al suo grado; così per maggior chiarezza disponendo, vogliamo, che ciascuno, il quale a tenore di queste ordinanze sarà in obbligo di spedir la sua respettiva Patente, si porti dal Camerlengo, ed in mano di esso pagando le infrascritte somme in beneficio del Consolato, riporti dal medesimo ricevuta, e contestuale ordine per la spedizione, numerato in piè di esso, e diretto al nostro Segretario, il quale a tenore di detto ordine dovrà dare al Candidato la Patente contrasegnata col numero stesso contenuto nell'ordine, e quella registrata, numerata, e sottoscritta dal Segretario, si riporterà al Camerlengo per sigillarla, e sottoscriverla, e farla anche sottoscrivere dalli due Consoli, o da uno di essi.

Quattro saranno le diverse classi delle Patenti: la prima sarà de'Negozianti indrappatori di seta, che compongono il Consolato, quali vogliamo, che per la suddetta Patente paghino scudi venticinque moneta per ciascuno. La Patente di essi, a differenza di tutte le altre, vogliamo, che abbia la prerogativa di passar dal Padre

in

in Figlio legittimo, e naturale di primo grado, ancorche dopo la morte del Padre rimanesse in età non capace, purchè abbia un Giovane, o Ministro d'abilità, che possa tirar avanti il Negozio, finchè il Figlio munito degli altri requisiti enunciati nel capitolo precedente, possa anche per l'età essere abile a commerciare, e ad ammettersi per conseguenza attualmente nel corpo del Consolato, dopo che sarà uscito di minorità, secondo li Statuti di Roma: E se il Patentato Indrappatore lascerà dopo di se o Madre, o Moglie, o Sorella, o Figlia femina di primo grado, senza aver commandato, che il suo Negozio di Seterìa si alieni, allora caminando il Negozio stesso sotto nome degli Eredi del Defonto, durante la vita di esse Femine, e non più oltre, e non intervenendo contratti di divisione, di alienazione, consegna di dote, o altro contratto (nelli quali casi tutti dovrà spedirsi nuova Patente) con un Giovane parimenti, o Ministro capace, senz'altra spedizione di Patente, e concorrendovi tutti gl' altri requisiti, le donne suddette potranno fare essercitare il detto Negozio, senza però, che il detto Giovane, o Ministro possa in alcuno de i casi sopra espressi esser in quel tempo del corpo del Consolato. Vogliamo però, che in tutti li detti casi quì sopra indicati, gli Eredi del Defonto sieno tenuti a denunciare nel nostro Consolato la morte, ed altro, come sopra seguito, dentro il termine di un mese, da che sarà seguita; senza la qual denuncia in detto tempo sieno tenute le suddette persone e obbligate a spedire nuova Patente sotto le pene imposte a chì esercita senza Patente.

La seconda Classe di Patentati sarà di quei Mer-

canti, che non indrappano, ma vendendo le ſete indrappate, tanto foraſtiere, quanto comprate dagl'Indrappatori di Roma, nel loro fondaco ſpacciano Drappi di ſeta in qualſivoglia quantità, benchè tenue, o ſieno romaneſchi, o ſieno foraſtieri, o ſian miſchiati tra gli uni, e gli altri: E queſti vogliamo, che ſieno tenuti a pagare ſcudi venti per la ſuddetta Patente da ſpedirſi, come ſopra; nè la Patente ſuddetta potrà baſtare, ſe non durante il tempo della vita loro.

La terza Claſſe ſarà di tutti gli altri ſottopoſti all'arte, ed enunciati nel *primo Libro* in tutti, e ciaſcuno de reſpettivi ſuoi titoli, che in qualſivoglia modo maneggiano, o contrattano, o commerciano ſeta, a riſerva de' Drappi, intorno i quali abbiamo diſpoſto qui ſopra: E queſti di terza Claſſe pagheranno per la ſpedizione della Patente ſcudo uno, e bajocchi ſeſſantacinque, nè queſta Patente parimente eccederà il termine della vita de Patentati.

La quarta Claſſe ſarà formata da Giovani, Miniſtri, o Garzoni, la quale ſarà loro conceduta *gratis* tante volte, quante loro biſognerà; eccettuata la prima volta ſola, nella quale dovranno pagare paoli cinque per ciaſcuno, a beneficio del Conſolato nell'atto della ſuddetta ſpedizione; e la Patente ſuddetta, vogliamo, che non ſia buona, ſe non per quella Bottega, e Padrone, che avranno enunciato in detta Patente, dovendo ſempre ſpedirne una nuova, quando a tenore dell'*ultimo Cap. del primo Libro*, il Conſolato concederà loro il poter mutare fondaco: ed in queſti caſi di mutazione, conceduta la nuova Patente, ſarà del tutto gratuita.

CA-

CAPO VI.

Delle Tasse.

DOvendosi mantenere il Consolato tanto nello spirituale, quanto nel temporale in quei luoghi, e siti, che a tenore del *Cap. primo nel secondo Libro*, determinerà l'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Camerlengo, al qual' effetto essendo consueto, che tutte le altre Arti obblighino gli Uomini alle medesime sottoposti, a contribuire qualche cosa annualmente a titolo di Tassa: Perciò vogliamo, e ordiniamo, Che li Patentati di prima Classe paghino paoli sei l'anno: Quelli di seconda Classe paghino la tassa di paoli quattro: Li Patentati di terza Classe paghino paoli due: E finalmente li Patentati di quarta Classe paghino bajocchi quindici l'anno a titolo di Tassa. Ma perchè il Consolato riguarda, e sempre dee riguardare con particolar cura, e più speciale considerazione li Tessitori, che sono un de più necessarj membri sottoposti allo stesso Consolato, con pagar gravezze all' Università de Tessitori: Perciò vogliamo, ed intendiamo, che sieno esenti da ogni tassa, che viene prescritta da questi nostri Statuti. Tutti gli altri Patentati poi, li quali dovranno pagare le Tasse, come sopra da noi prescritte, se saranno negligenti nel sodisfare il tenuissimo annuo debito delle medesime, oltre ad essere sottoposti alla *manu regia*, della quale abbiamo discorso nel *primo Capitolo del presente Libro*, vogliamo inoltre, che se dentro un mese dopo due anni intieri non avran-

avranno pagata la Tassa, sieno, e s' intendino decaduti dal commodo della Patente, con obbligo di spedirne una nuova, come se non fossero mai stati ammessi all' esercizio di sua Professione in tutte le riferite quattro Classi de Patentati: E non facendo la spedizione suddetta, non potranno in conto alcuno ingerirsi in cosa appartenente all'arte, secondo abbiamo ordinato nelli *primi Capitoli del primo Libro*.

CAPO VII.

De' Rifiuti.

QUelli, che saranno eletti Officiali del Consolato, poichè sono tenuti ad accettare, senza potere addurre veruna scusa, come abbiamo ordinato di sopra *nel Capitolo quarto del primo Libro*, se con qualche prudente motivo parerà bene a i Consoli di esentarli, e dispensarli; nondimeno a titolo di rifiuto sieno obligati pagare scudi sei per ciascuno, e per ciascuna volta, che essendo eletti, rifiuteranno; Conchè però in quell' istesso anno non possano esser forzati ad accettare altro ufficio, riserbando nondimeno la facoltà alli trè Uomini, che dopo la publicazione de presenti Statuti saranno eletti a forma *del Capitolo ultimo del presente Libro*, di proporre in nome del Consolato a sua Eminenza il Signor Cardinal Camerlengo, quello, che crederanno essere più in prattica riuscibile intorno a ciò, ad effetto di chiederne, ed ottenerne la conferma, affinchè abbia forza di Legge. E costando della detta dispensa, e pagamento di detto rifiu-

rifiuto, allora vogliamo, che quel tale s'intenda come non eletto, e che si venga a nuova elezzione di altro Officiale nelle forme legittime secondo le presenti ordinanze.

CAPO VIII.

Degli Accusatori.

ANcorchè li contraventori non si trovino *in fragranti crimine*, gli Accusatori non saranno precisamente necessarj per procedere contro li trasgressori, ma li Consoli nelle visite, secondo che è stato disposto di sopra nel *Lib. I. Cap.* v., *ed in questo Libro stesso al Cap. II.*, o altrimenti ancora per inquisizione, trovando chì sia stato il delinquente, avrà facoltà di mutarlo; E nondimeno vogliamo, che sia lecito a ciascuna persona di qualunque stato, e condizione, accusare, e denunciare chì contrafacesse come sopra: Ed il Notaro nostro Segretario debba sotto vincolo di giuramento, il nome dell' accusatore tener segreto, e immediatamente notificare alli Consoli, e suo Assessore, detta accusa, li quali averanno autorità di fare commandamento penale a qualunque persona per esaminarsi, ed esibbire dentro breve tempo determinato libri, scritture, sete, drappi, ed ogn' altra cosa, che paresse opportuna per ritrovare la verità: E trovata vera l' accusa, l' accusatore abbia la terza parte della pena pecuniaria, ed innoltre la terza parte di quello, che per ordine dell' Emo, e Rmo Sig. Cardinal Camerlengo fosse per giungere nella cassa del Consolato del prezzo delle merci cadute in frodo. Quando poi l' accusatore fosse partecipe

cipe

cipe in alcuna di quelle reità, per le quali avrà portata l'accusa, purchè non sia il principal delinquente, s'intenda, e sia libero da ogni pena, ma in vece del terzo consegauisca la quarta parte di quello, che per la detta causa perverrà in cassa del Consolato.

CAPO IX.

Delle Pene.

TUtti coloro, che per causa di commercio riterranno, o maneggieranno, o contratteranno Sete grezze, e flosce, sode, o indrappate, tanto contro la forma prescritta ne presenti Statuti, quanto senza la licenza *in scriptis* del Consolato, ne respettivi casi, a i quali abbiamo provveduto, o senza aver ottenuta la respettiva patente, secondo li diversi respettivi gradi, a tenore di quanto si dispone nel *Lib.I. Cap.* 2., ed in quest' istesso *Libro al Cap.*v., s' intendano incorsi nella pena di scudi venticinque. Similmente coloro, che li bocci, o bozzoli, o le sete tanto grezze o flosce, quanto lavorate, prima che siano state indrappate, incetteranno; e quelli ancora, che senza averle incettate, l'estrarranno da Roma, o suo Distretto, o colle medesime sete, o bocci sudetti volteranno le spalle alla Città, s' intendano per ogni dieci libre di seta, o bocci essere incorsi nella pena di scudi trenta, oltre alle altre pene, altre volte comminate ne bandi dall'Emo e Rmo Sig. Cardinal Camerlengo contro l' incettatori, e Sensali. Nella qual pena per ogni decina di libre come sopra, incorreranno anche li Cavatori, Tiratori, Filatorari,

rari, Incannatori, Intorcitori, o altri ſimili Artiſti, ſe lavoreranno la ſeta contro il modo, e forma da noi preſcritta nelle loro reſpettive arti, o profeſſioni, che eſercitaranno: Li Teſſitori poi qualunque volta traſgrediranno le preſenti ordinazioni, s' intendino incorſi nella pena di ſcudi cinquanta per ogni dieci canne di drappo. E perchè le tinte ſono molto ſoggette ad eſſer falſificate, perciò ordiniamo, e commandiamo, che quei Tintori, che intorno alla ſeta ſi troveranno in qualſivoglia modo aver delinquito, per ogni dieci libre della medeſima incorrano la pena di ſcudi cento, dichiarando, che a tutte le ſopraſcritte, ed altre reſpettive pene pecuniarie, da dirſi in appreſſo (alle quali ſarà tenuto il padrone per il garzone, o miniſtro, ed il padre per il figlio) s' intenda ſempre aggiunta riſpetto all' attuale delinquente, anche la pena corporale, e l' inabilitazione all' eſercizio dell' arte, ad arbitrio di S. E. ſecondo la qualità de i caſi, e delle perſone. Ed in tutti li caſi di qualſivoglia contravenzione vogliamo, e ordiniamo, che le coſe, delle quali, o riſpetto alle quali ſarà ſtata fatta la contravenzione, animali, e iſtromenti, che le coſe medeſime porteranno, o intorno la ſeta ſi adopreranno, s' intendano cadute in frodo. Quelle perſone innoltre, che intimate nella forma, che abbiamo altrove diſpoſto, non interverranno alle Congregazioni generali, o congreſſi particolari, ſaranno multate con dieci ſcudi di pena, ſe precedente legittima ſcuſa non averanno da uno delli due Conſoli ottenuta l' opportuna diſpenſa, nella quale pena incorreranno non ſolo li membri del Conſolato, ma ancora quel capo, o capi delle arti ſottopoſte, che ſaranno ſtati intimati per

ſentire il loro parere, e conſiglio, come viene ordinato nel *Libro Primo Cap.* 3. In tutti gli altri caſi, ne quali alcuna pena ſpeciale non ſia ſtata appoſta, ſe taluno contraverrà alli noſtri Statuti, ſarà multato da i Conſoli con quella pena, che crederanno proporzionata da ſcudi tre, ſino a ſcudi venticinque moneta, e ſi faranno fare immediatamente l' eſſecuzioni di tutte le pene, in queſto Capitolo ed altrove comminate, ſenza ammettere veruna appellazione *in ſuſpenſivo*, come abbiamo dichiarato di ſopra in queſto *Libro ſteſſo al Cap.* 1.; che ſe ſarà trovato delinquente alcuno degli Officiali, s' intenda ſubito decaduto dal ſuo poſto di Officiale, anche nel tempo, che naſceſſe diſputa ſulla frode, la quale conteneſſe in ſe qualche dubbio, prima di aſpettare veruna riſoluzione. Riſpetto a decadere dal commodo della patente, ed inabilitazione, a eſſere, o del corpo del Conſolato, o reſpettivamente de ſottopoſti all' arte, vogliamo, che a riſerva de i fallimenti doloſi, de quali quì ſotto diſcorreremo, ſi aſpetti la riſoluzione dall' Emõ, e Rm̃o Sig. Cardinal Camerlengo. Le pene poi pecuniarie (eccettuata quella porzione, che abbiamo riſervato agli accuſatori nel capitolo precedente) reſteranno tutte applicate in beneſizio, e mantenimento del Conſolato, da incorporarſi aſſieme col reſtante de proventi di eſſo. Quando poi la contravenzione ſia di tal natura, che ſecondo il *Jus commune*, o ſecondo gli Editti, Bandi, e Leggi del Principato meriti pene maggiori, allora ſe n' intenda la cognizione riſerbata direttamente all' Emõ, e Rm̃o Sig. Cardinal Camerlengo, a diſpoſizione del quale, tanto ne gravi, che ne più lievi delitti, s' intendano anche riſerbate quelle merci, e tutt'

altro

altro, che come sopra sarà caduto in commesso. Pena condegna intendiamo, che debbano avere tanto li Negozianti Indrappatori del corpo del Consolato, quanto tutti gli altri gradi sottoposti al medesimo, nel caso, che dolosamente fallissero, poichè vogliamo, e rigorosamente ordiniamo, che oltre le pene, alle quali i decottori vengono sottoposti secondo le Leggi del Principato, sieno ancora *ipso facto*, e senza altra dichiarazione decaduti dal commodo della patente, con irremissibile inabilitazione a poter mai più in avvenire essercitare, o fare essercitare la respettiva loro professione risguardante la Seta, come se non fossero stati mai ammessi, e non avessero ottenuta mai la patente: ancorchè fosse di quelle, che secondo li presenti statuti avrebbe dovuto passare a i figli, figlie, o moglie, o sorella; perchè vogliamo, che anche questi, e queste rimangano affatto incapaci. Che poi non sia stato doloso il fallimento, vogliamo, che tocchi a provarlo allo stesso decotto nelle maniere legali, escludendo il dolo, altrimenti al nostro effetto si presumerà il medesimo dolo.

CAPO X.

De' Privilegj.

ORdiniamo, e commandiamo, che a i libri de' Mercanti Indrappatori, se saranno bene, e legalmente tenuti, deva confermarsi, e darsi tutta la fede, e quelli far piena prova in giudizio, intendendo, che simil privilegio debbano avere ancora i libri di detti In-

 drap-

drappatori, che concernono le mercanzie, o ſia lavorazione di Seta, cioè il libro, dove ſi regiſtrano i Teſſitori, le Maeſtre, l' Orditrici, Filatorari, Tintori, ed altri ſimili, purchè queſti ſiano pulitamente, e ben tenuti. Vogliamo inoltre, che detti Indrappatori per li loro crediti, ſino alla ſomma di ſcudi cento, godino pozioritá ſopra ad ogni altro anco privilegiatiſſimo creditore.

CAPO XI.

Degli Arbitri.

AFfinchè gli Uomini dell' Arte noſtra ſieno al poſſibile lontani da qualſivoglia controverſia, che gli diſtragga dal loro eſercizio, ordiniamo, e commandiamo, che qualunque volta ſaravvi conteſa trà Patentati, e Patentati intorno a coſe ſpettanti all' Arte, e crediti da eſſa provenienti, debba deputarſi un Arbitro per parte, colla facoltà di arbitramentare, e ſtralciare in forma totalmente ſtragiudiziale: e chiunque non oſſerverà queſta legge, debba in pena pagare al Conſolato la decima parte di quello, che ſarà in lite, purchè quello, che dovrà pagarſi per pena, come ſopra, non ecceda in tutto, e per tutto la quantità di ſcudi dieci. Che ſe gli Arbitri ſaranno d' accordo, la parte ſuccumbente dovrà acquietarſi, ed aggiuſtare ſubito la parte vincitrice. Se poi gli Arbitri non ſaranno d' accordo, allora li medeſimi Arbitri eleggano un Terzo, e ſi eſeguiſca quello, che almeno due di eſſi determineranno. Altrimenti, ſe accaderà, che tal uno, o non ſi acquieti al ſentimento delli det-

li detti due, o respettivamente trè Arbitri, o con riclamare giudizialmente, o con non eseguire subito spontaneamente quello, che sarà determinato, o con porre l' altra parte in necessità di andare a chiedere l' esecuzione del Lodo, e Stralcio avanti li Giudici, e Tribunali, in tutti, e ciascun caso dovrà pagarsi la pena suddetta, come sopra; qual pena non pagandosi preventivamente, il contraventore s' intenda caduto dal commodo della Patente a tutti gli effetti.

CAPO XII.

Delle Insegne.

ESsendo cosa molto propria, che chiunque nelle sue Botteghe, e Negozj voglia esser distinto dall' altro, possa aver modo di farlo a suo piacimento, perciò qualunque persona sottoposta all' Arte nostra avrà messo in uso un' Insegna, sarà in diritto incontrastabile, che altri non si serva d' Insegna consimile; purchè colui, che è stato il primo a servirsene, venga ad assegnarla al Consolato dentro un mese dalla publicazione de' presenti Statuti, esprimendo il nome, e cognome del Padrone, e sito della Bottega, e pagando paoli cinque, che anderanno in beneficio del Consolato; e detta assegna, dovrà farsi qualunque volta si muti sito di Bottega, se pure quel Negoziante, o Artefice vorrà seguitare a servirsi di detta Insegna. E similmente se tal' uno vi sarà, che pensando alla bontà, ed alla reputazione de' proprj drappi, o altre Sete tessute, chiederà alli Consoli un colore,

lore,

lore, ad effetto di metterlo per segno da una parte del cordone, sieno tenuti i Consoli a darlo *gratis*, il qual colore non possa esser dato, nè usato da alcuna altra persona in detta parte di cordone. E chiunque si servisse, o dell' Insegna, o del colore distintivo del cordone già conceduto ad altri, caderà in pena di scudi venticinque per ciascuna volta, rispetto all' Insegne delle Botteghe, e per ciascuna pezza, rispetto a i drappi, da esigersi, ed applicarsi nell' istessa maniera, che abbiamo disposto di sopra in questo medesimo *Libro* 3. *al Cap.* 9. delle pene. Non intendiamo però di obligare veruno per ora a servirsi, o d' Insegna, o di colore del cordone; ma solo proibiamo, che fattane la scelta, ed assegna da uno nel modo suddetto, non possa l' altro servirsi degli accennati distintivi.

CAPO XIII.

Dell' Archivio.

STabilito, che sia il luogo del Consolato dell' Arte, ordiniamo, e commandiamo, che per conservare li nostri Libri, Registri, Istromenti, Editti emanati, o che siano pe emanare, e tutte quelle carte, che o scritte, o stampate si crederanno poter essere necessarie, o proficue alla nostra Arte, e regolamento di essa, vi si debba tener uno, o più armarj, dove si conservi il tutto in buon ordine, e con serratura, la chiave della quale si ritenga a disposizione de' Consoli in mano dell' Assessore, il quale in un libro ritenuto dal Camerlengo dovrà notare
dili-

diligentemente quelle cose, che di mano in mano saranno riposte in detto Archivio, per dover egli essere il debitore, e mancandone alcuna, dovrà secondo la qualita di ciò, che manca, esser multato, e respettivamente rimosso ad arbitrio dell' Emo, e Rmo Signor Cardinal Camerlengo.

CAPO XIV. ULTIMO.

De' Riformatori.

Siccome tutte le cose, anche maggiori, anno per natura un piccolo principio, e tutti li principj sono difficili, ne può in un subito giungersi alla perfezzione; così dichiariamo, che li presenti Statuti, sebbene si credano sufficienti per ora a mettere in un sistema di società, ed unire assieme il corpo dell' arte nostra; Con tuttociò l'arte medesima, e le provvisioni, purchè questa si mantenga, li varj bracci, de quali è composta, le numerosissime manifatture diverse, che la seta richiede, le frodi, che intorno a quella si possono commettere, il commercio oramai da pertutto dilatato, ed altre circostanze, richiedono più speciali, e più gagliardi provvedimenti. E perciò ordiniamo, e comandiamo, che dopo la publicazione de' presenti Statuti, la Congregazione generale nella maniera prescritta nel *primo Libro del Cap. decimo terzo*, elegga dal corpo del Consolato trè, che crederà più capaci, li quali abbiano il nome di Riformatori, colla facoltà di stendere quei capitoli, che stimeranno opportuni; Incaricandoli specialmente sopra quattro cose. La

prima

prima, cioè l'eſaminare, ſe, e in quella forma debbano ſtamparſi li preſenti Statuti, dopoche ſaranno approvati, e publicati, e ſe debbano tutti, o parte de i ſottopoſti alla noſtra arte obbligarſi a provvederſene un eſemplare ſtampato, non tanto per rimborſo della ſpeſa, che ſarà per occorrere nell'impreſſione, quanto ancora pet poter ciaſcuno avere pronta la regola, che dovrà oſſervare. La ſeconda, il diviſare, con qual più facile maniera poſſa trovarſi onde ricavare un ragionevole onorario, a proporzione, per gli Officiali, e più ſpecialmente per li Conſoli e Camerlengo, li quali ſiccome per aſſiſtere al Conſolato, dovranno laſciare li proprj intereſſi, così meritano un'annua ricompenſa per le loro fatighe. Innolrre dovranno penſare a diſcorrere ſeriamente, e progettare a Sua Eminenza quello che crederanno più equo, e giuſto ſopra la fiſſazione delle mercedi degli Artiſti, e più ſpecialmente de Teſſitori. E finalmente ſopra la determinaziona de i cali, che fà la ſeta dal crudo al cotto; ſopra li quali due ultimi punti delle mercedi, e de i cali, ſarà neceſſario, che ſentano gli Artiſti in quel modo, che abbiamo accennato nel *Libro primo Capitolo terzo* verſo il mezzo. Tutto quello poi, che tanto ſopra li punti ſuddetti, quanto ſopra ogni altra coſa, anche di maggior rilievo, col conſiglio dell' Aſſeſſore, da eſſi, o almeno da due di loro ſarà creduto eſpediente, a nome di tutto il Conſolato ſi dovrà proporre a Sua Eminenza per ottenere l' approvazione, e conferma, affinchè abbia forza di Legge. E ſiccome non ſaranno per queſto titolo veri Officiali, così potrà eſſere Riformatore ciaſcuno del Conſolato, ancorchè conteſtualmente aveſſe altra carica di Con-

ſole:

ſolo, Camerlengo, o Sindaco; e chiunque ſarà eletto per tale incombenza, non potrà ricuſarla, ma anche in queſto vogliamo, che abbia luogo la Legge de' Rifiuti, che abbiamo ſtabilita in queſt'iſteſſo *Libro terzo al Capitolo ſettimo*. Ceſſerà l'incombenza loro ſubito che li Progetti eſaminati, e poi propoſti da Eſſi in nome del Conſolato a Sua Eminenza, quelli ſaranno, o in tutto ammeſſi, o affatto rigettati; talmentechè non vi reſti più da diſcorrere intorno ad alcuno di eſſi. Che ſe in tempi avvenire ci ſarà coſa d'aggiungere, levare, o mutare, il proporla ſpetterà alli Conſoli, e reſpettivamente alla Congregazione generale ne' reſpettivi modi ſtabiliti nel *Libro primo Cap. quinto, e Cap. decimoterzo*.

ONDE *Noi colla preſente Cedola di noſtro* Motu proprio, *in cui abbiamo per eſpreſſo qualunque Statuto, benchè antico, che direttamente, o indirettamente diſponeſſe della Seta, e delle Perſone che la contrattano, o lavorano, parimente li Statuti della infraſcritta Univerſità de' Merciaj, e Mercanti Fondacali, le Coſtituzioni de' noſtri Predeceſſori, ed ogni altra coſa neceſſaria da eſprimerſi s di noſtra ſcienza, e pienezza di ſuprema Podeſtà, diſmembrando in primo luogo il Ceto de ſudetti Mercanti Indrappatori da qualſivoglia altra Univerſità, ed in ſpecie da quella de' Merciaj, e Mercanti Fondacali, eretta nella Chieſa dei SS. Sebaſtiano, e Valentino di queſta noſtra Alma Città, de' medeſimi così ſeparati, e diſmembrati, ne formiamo, creamo, ed ereggiamo un nuovo, e ſeparato Collegio, e Univerſità, da chiamarſi l' Univerſità dell'Arte della Seta, e Negozianti Indrappatori, volendo, che la medeſima goder poſſa di*

 tutte

tutte le prerogative, e privilegj, che de jure, *o per consuetudine generalmente competono ad altri simili Collegj, o Università legittimamente eretti, ed approvati, senza pregiudizio però della nostra Camera, e suoi dritti. E successivamente, attesa la compilazione, come sopra fatta dei quì inserti Statuti, con pari scienza, e pienezza di Podestà, tutti, e ciascheduno de' medesimi Statuti, Capitoli, Ordinazioni, Riforme, Esenzioni, Indulti, Concessioni, Facoltà, Grazie, e Privilegj, con tutte e singole Clausole, Decreti, Potestà, e Pene, come soprainserti, ed inserte nella più valida, ed efficace forma specifica approviamo, e confermiamo, e quelli, e quelle in ciascheduna delle loro parti; come pure in rapporto a tutto ciò, che nella forma da essi prescritta in futuro si disporrà, vogliamo, che inviolabilmente si osservino, e che abbiano sempre vigore, e forza di vera Legge, direttamente da Noi promulgata: E perciò dichiariamo, e ordiniamo, che alla piena osservanza, ed esecuzione de' medesimi, e di tutt' altro, che da Noi quì si dispone, non possino mai fare ostacolo il Breve, o Brevi emanati da Clemente VIII. nostro Predecessore in data delli 22. Agosto 1596., di Urbano VIII. delli 21. Gennaro 1643., di Alessandro VII. delli 6. Maggio 1661, o altri più veri tempi, a favore dei Mercanti fondacali, e Merciaj, e nè tampoco il Breve di Leone X. in data delli 29. Agosto 1517., nè la Cedola di* motu proprio *segnata dalla sa: me: di Benedetto XIII. li 23. Luglio 1727., nè simili Costituzioni di altri nostri Predecessori a favore dei Tessitori, e loro Università, nè finalmente la Costituzione di Sisto V. delli 22. Ottobre 1586, o altre Provisioni, Cedole, e Brevi fatte, e fatti da nostri Predecessori a favore dell' Università degli Ebrei di questa Città di Roma,*

Roma, *poichè a ciascheduna di esse*, *nelle parti contrarie alla presente nostra Cedola*, *o incompatibili co i suddetti Statuti*, *o in altro modo*, *in quanto faccia di bisogno specialmente deroghiamo*, *perchè tal' è la mente*, *e volontà Nostra espressa*: *Volendo*, *e decretando*, *che la presente Cedola di nostro* Motu proprio, *benchè non ammessa in Camera*, *nè registrata ne' suoi libri secondo la Costituzione di Pio IV.* de registrandis, *vaglia*, *e debba avere sempre il suo pieno effetto*, *ed esecuzione collà semplice nostra sottoscrizione*, *e che alla medesima non possa opporsi di subrezione*, *obrezione*, *o d' alcun' altro vizio*, *o difetto della nostra volontà*, *ed intenzione*, *ancorchè non vi siano stati chiamati*, *sentiti*, *o citati gli altri Artisti*, *le suddette Università*, *o altre qualsisiano persone*, *che vi avessero*, *o pretendessero d' avervi interesse*, *o che per comprenderle*, *fosse bisogno di speciale*, *e individua menzione*; *ma che così*, *e non altrimenti debba sempre giudicarsi*, *definirsi*, *e interpretarsi dal Reverendiss. Card. Camerlengo*, *Congregazioni di Cardinali*, *Monsignor Tesoriere*, *Presidente*, *e Cherici di Camera*, *Auditori di Rota*, *e qualunque altro Giudice*, *e Tribunale*, *anche Collegiale*, *privilegiato*, *e privilegiatissimo*, *togliendo loro ogni facoltà*, *e giurisdizione di definire*, *interpretare*, *o eseguire diversamente da quello si contiene nella presente Nostra Cedola di* Motu proprio, *dichiarando fin da ora nullo*, *irrito*, *ed invalido tutto ciò*, *che si tentasse di fare in contrario*; *non ostanti la suddetta Bolla di Pio IV.* de registrandis, *la regola della nostra Cancellaria* de Iure quæsito non tollendo, *i sopra enunciati Brevi a favore delle prefate Università*, *e qualsivoglino altri Chirografi*, *Costituzioni*, *e Ordinazioni Apostoliche Nostre*, *e de' Nostri Predecessori*, *Bandi*, *et Editti*, *in*

virtù di esse pubblicati, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, Usi, e Consuetudini anche immemorabili, Decreti, Sentenze di qualunque Tribunale, e qualunque altra cosa, che disponesse, o facesse in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore quì per espresso, e di parola in parola inserto all' effetto sudetto, e per questa sol volta, ampiamente deroghiamo.

Data in Castel Gandolfo questo dì 20. Giugno 1754.

Benedictus PP. XIV.



INDICE

DE' CAPITOLI.

LIBRO PRIMO

CAPO PRIMO

CAP.

LIBRO SECONDO.

CAP.

LIBRO TERZO.

